



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 150

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 28 aprile 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 10
4 ^a - Difesa	» 24
5 ^a - Bilancio	» 30
6 ^a - Finanze e tesoro	» 33
7 ^a - Istruzione	» 40
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 49
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 52
11 ^a - Lavoro	» 71
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 74
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 77

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 81
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 104
Per la sicurezza della Repubblica	» 106
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 108

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i> 112
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 114

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	122
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	»	125
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	»	127
<i>13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i>	»	128

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	129
-------------------------------	-------------	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	147
---	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 28 aprile 2009

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE segnala che da stamattina è consentita la presentazione delle liste dei candidati per il Parlamento europeo, il cui termine scade nella giornata di domani 29 aprile 2009.

È prevedibile che, come già nella scorsa legislatura europea, diversi parlamentari accetteranno di candidarsi a tale carica, riservandosi di esercitare l'opzione successivamente. Ricorda però che quella tra incarichi di parlamentare nazionale e di parlamentare europeo è un'incompatibilità che segue un regime particolarmente rigoroso, perché la normativa europea non considera possibile alcuna contestualità di esercizio dei due mandati elettivi. Tale regime – che nel caso delle pluricandidature e dei subentri ha comportato il ricorso al sistema delle pre-opzioni per evitare proclamazioni *inutiliter datae* – si è in questi anni particolarmente rafforzato in virtù del quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento del Parlamento europeo: esso dispone che il Presidente fa constatare la vacanza del seggio alla luce della incompatibilità europea in cui «sulla base di fatti notori» si apprende che versa il titolare di seggio.

Già nel 2004 – al momento della notifica al Parlamento europeo della proclamazione effettuata a livello nazionale il candidato eletto riveste ancora la carica di parlamentare nazionale – l'invito ad optare da parte dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione fu rivolto in termini tali da consentire la completezza del *plenum* del Parlamento europeo alla prima seduta. Vi fu però già all'epoca il tentativo di sfuggire a questa conclusione – conforme a razionalità, buon senso e rispetto del dovere di correttezza nei confronti dell'elettorato – invocando letture capziose delle norme nazionali (*in primis* l'articolo 44 della legge n. 18 del

1979, che contiene una clausola di salvaguardia dell'articolo 66 della Costituzione).

Questa Presidenza non avallerà nessun tentativo di ritardare anche di un solo giorno la definizione della delegazione italiana al Parlamento europeo, che deve avvenire improrogabilmente entro la sua prima seduta.

I tempi di definizione della procedura nazionale di accertamento dell'incompatibilità (del senatore proclamato eletto al Parlamento europeo) non possono essere un alibi per ritardare l'esercizio dell'opzione. Sarà cura del Presidente della Giunta garantire che tra le due procedure si raggiunga un tendenziale allineamento, in modo da conseguire un'ulteriore sollecitazione sull'eletto ad esercitare l'opzione nei tempi funzionali alla completezza della rappresentanza nazionale del massimo organo europeo ad elezione diretta.

Per questo motivo richiederà alla Presidenza del Senato di avanzare formale richiesta all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, al fine di ricevere copia delle proclamazioni degli eletti italiani al Parlamento europeo: nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'articolo 2 del Regolamento per la verifica dei poteri, tale elenco sarà dal Presidente della Giunta trasmesso al Comitato per le cariche di cui all'articolo 18 del medesimo Regolamento, affinché esso riferisca alla Giunta con la massima tempestività. Preannuncia che per l'invito ad optare – di cui al comma 5 del citato articolo 18 – proporrà un termine inferiore a quello che l'anno scorso fu adottato all'unanimità dalla Giunta per la messa in mora dei senatori consiglieri regionali.

Quell'iniziativa – che ad inizio legislatura tanto merito ascrisse alla Giunta, in quanto il termine fu fissato in 3 giorni ed adempiuto da tutti i senatori interessati – consentì, tra l'altro, di evitare il cumulo tra le due indennità per cariche elettive. Essa deve iscriversi in una linea di tendenza che – almeno per le incompatibilità derivanti da norme di fonte sovraprimaria o speciale (Costituzione, trattati internazionali o atti comunitari) – eviti di celare, dietro un defatigante barocchismo della procedura, linee di resistenza alla crescente richiesta dell'opinione pubblica per una moralizzazione dei comportamenti dei rappresentanti del popolo.

In alcuni casi questo può conseguirsi in via interpretativa: l'acquisizione di notizia *ex officio* consente di non vincolare alla previa comunicazione dell'interessato la doverosa attività di accertamento propria della Giunta.

In altri casi, però occorre far capo a vere e proprie modificazioni normative.

Nell'Ufficio di Presidenza integrato, svoltosi nel marzo scorso, il Presidente della Giunta aveva già invitato a cogliere l'occasione rappresentata dalla futura tornata di modifiche regolamentari per dare un contributo anche al miglior disbrigo delle molteplici funzioni della Giunta: a tal fine invita i Gruppi a valutare le proposte elaborate – sulla scorta delle indicazioni date dalla Presidenza – alla luce dell'esperienza dell'ultimo anno.

Ma per la questione che oggi il Presidente sottopone non ci si può mantenere nell'ambito della disciplina regolamentare. Il sollecito che ri-

volge ai Gruppi è perciò di farsi carico delle opportune modifiche legislative, allo scopo di dare chiarezza alla normativa di rango primario sulle incompatibilità dei parlamentari. Anche per tale questione, a titolo di supporto all'elaborazione legislativa dei componenti della Giunta, ha disposto che siano messi in distribuzione i testi di proposte legislative avanzate in materia nelle scorse legislature e che potrebbero, se approvate, risolvere alcune problematiche ricorrenti. Si tratta anzitutto dell'emendamento del deputato Jervolino della II legislatura, che affrontò il rapporto con le cause di ineleggibilità (vedasi il resoconto dell'Assemblea della Camera del 20 marzo 1956): è questione che non può essere elusa perché – se è vero che la «giurisprudenza Cammarata» ha ricevuto anche in questa legislatura conferma doverosa, stante l'assenza di una norma esplicita in senso contrario – la conversione in cause di incompatibilità delle cause di ineleggibilità sopraggiunte in corso di mandato rappresenta un modello già esistente per le Regioni, le Province ed i Comuni. È poi distribuito il testo del disegno di legge n. 2946 del senatore Borea della XIV legislatura, nelle parti significative. Infine è distribuita la bozza di testo unificato elaborata dal relatore alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, dopo una serie di interessanti audizioni di docenti universitari, nelle parti significative (Atto Camera n. 1451 e connessi).

Tale è sollecitazione che il Presidente ritiene di rivolgere alla Giunta, cogliendo l'occasione delle imminenti elezioni europee per invitare tutti ad una riflessione che avvicini sempre di più la legislazione elettorale al senso comune ed alla moralizzazione della vita pubblica.

Dopo interventi di adesione dei senatori SANNA (*PD*) e IZZO (*PdL*), a nome dei rispettivi Gruppi, replica brevemente il PRESIDENTE.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Giuseppe Saro, in relazione ad un procedimento penale n. 6449/08 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che il relatore D'Alia è impossibilitato a presenziare e svolge a suo nome la relazione predisposta.

Il senatore Giuseppe Ferruccio Saro, con lettera pervenuta in data 25 novembre 2008, ha sottoposto al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 6449/08 RGNR pendente nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale.

Il Presidente del Senato ha deferito tale richiesta alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 28 novembre 2008 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

Il procedimento penale – che originariamente era pendente, con il numero 3035/08 RGNR, presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e che è stato successivamente trasmesso per competenza territoriale alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine – ha avuto origine dalla denuncia-querela presentata il 5 giugno 2008 dal signor Riccardo Illy e si riferisce ad un articolo apparso sul quotidiano «*Il Messaggero Veneto*» in data 31 marzo 2008, sotto il titolo «*La Procura indaghi, forse è voto di scambio*».

L'articolo ha ad oggetto alcune dichiarazioni rese dal senatore Saro in relazione a fatti verificatisi nel corso dell'ultima campagna elettorale.

Nell'ambito di tale intervista il senatore Saro manifestava dubbi in merito alla legittimità delle dichiarazioni di sostegno manifestate dal proprietario della Udinese Calcio S.p.A., signor Giampaolo Pozzo, al signor Riccardo Illy, al tempo candidato alla carica di Presidente della Regione, anche in relazione al fatto che il signor Pozzo si era fatto promotore di un progetto di adeguamento dello stadio Friuli che aveva ricevuto finanziamenti pubblici.

In particolare il menzionato articolo riportava le seguenti affermazioni del senatore Saro: «*Per ogni occasione in cui abbiamo aiutato l'Udinese – e ce ne sono state tante anche su questioni delicate come avvenne nel '91-'92 quando ebbi l'occasione di fare il presidente dell'Udinese di fronte alle reiterate richieste del Tribunale che spingeva per un commissariamento – non c'è mai stata la richiesta a Pozzo di esprimersi pubblicamente e chiedere per chi avrebbe votato*».

Ed ancora: «*L'iniziativa di ieri è un semplice spot elettorale [...], una sorta di compensazione di un intervento finanziario che la Regione ha fatto a favore dell'Udinese per consentire la riapertura dello stadio e la sua messa in sicurezza. Così, la vicenda potrebbe essere configurata come voto di scambio: al di là dello stadio nuovo una sorta di ringraziamento a Illy per alcune centinaia di migliaia di euro dati per la messa in sicurezza. Gradirei che di questo si occupassero anche i competenti uffici della Procura*».

Riferisce il senatore Saro di non aver potuto, atteso il parziale accesso agli atti di causa motivato dalla pendenza delle indagini, conoscere le ragioni di specifica doglianza del signor Riccardo Illy nei propri confronti.

Tuttavia, egli rileva che tutte le dichiarazioni rese nell'articolo *de quo* rientrano nell'attività di critica e di denuncia connessa alla funzione di parlamentare, da lui espletata durante una fase politica particolarmente significativa quale la campagna elettorale e già in precedenza diretta, con atti parlamentari tipici, a denunciare le molteplici finalità con cui la spesa della regione Friuli Venezia Giulia è stata indirizzata (in tal senso l'atto ispettivo n. 3-00962 pubblicato il 26 settembre 2007).

Sottolinea il senatore Saro che non può essere richiesta una maggiore aderenza alla fattispecie in atti tipici, in quanto si versava già in campagna elettorale e l'Assemblea del Senato non svolse più seduta dopo il 27 febbraio 2008, mentre le dichiarazioni di Pozzo che innescarono la polemica pubblica sarebbero certamente successive.

Ad avviso del senatore Saro, il fatto che a Camere sciolte non sia possibile porre in essere sia attività tipizzate, sia eventualmente attività non tipizzate da considerarsi comunque «coperte» dalla garanzia di cui all'articolo 68 della Costituzione, nei casi in cui si esplicano mediante procedimenti, strumenti ed atti, anche «innominati», ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, non può certo «sterilizzare» per un periodo di tempo, a tutti gli effetti facente parte del mandato parlamentare, l'esercizio delle prerogative inerenti alla carica di senatore.

In tal senso viene citato il precedente di insindacabilità pronunciato dalla Giunta nella XIII legislatura (*Doc. IV-quater*, n. 34), il quale chiarì – in relazione ad espressioni attribuite al senatore Meduri in occasione di un comizio nel corso di campagna elettorale – che *«lo scopo di un qualsiasi atto ispettivo è la risposta allo stesso da parte dell'organo governativo cui è rivolto che, nella specie, ossia allorquando le Camere sono sciolte e già indette le nuove elezioni – come nel caso – renderebbe assolutamente vano il ricorso a quell'atto di controllo parlamentare»*.

Non avendo il senatore interessato ritenuto di presenziare, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, si apre quindi la discussione, nel corso della quale prende la parola il senatore SANNA (PD).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 28 aprile 2009

100^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce le determinazioni adottate di comune accordo dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione appena conclusa: in merito al disegno di legge n. 1530 (Disciplina transitoria per lo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009), già approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati, assegnato in sede deliberante, si è convenuto di fissare per le ore 15 di quest'oggi il termine per la presentazione degli emendamenti; quanto all'altro disegno di legge in discussione nella sede deliberante, n. 1270 (Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia), anch'esso già approvato dall'omologa Commissione della Camera dei deputati, il termine per gli emendamenti è fissato per domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(1530) Deputato CICCHITTO ed altri. – Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore NESPOLI (*PdL*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva che esso introduce una deroga alla disciplina generale, prevedendo

che i *referendum* abrogativi da tenersi nel 2009 siano indetti per una domenica compresa fra il 15 aprile e il 30 giugno, allo scopo di consentire l'abbinamento dei *referendum* con il secondo turno di votazione delle elezioni amministrative della primavera del 2009, che avrà luogo domenica 21 giugno. Dopo aver brevemente illustrato il contenuto delle altre disposizioni del disegno di legge, di carattere tecnico, rileva la necessità di una sua rapida approvazione al fine di rispettare i tempi previsti per il procedimento referendario.

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata una questione pregiudiziale dai senatori Bonino, Poretti e Perduca. Invita quindi i presentatori ad illustrarla.

La senatrice BONINO (PD), nell'evidenziare che lo spostamento della data della consultazione referendaria è determinato da motivazioni politiche fondate sulla volontà di impedire il raggiungimento del *quorum* partecipativo, ritiene che con tale decisione il Parlamento si accinga a confermare la definitiva demolizione dell'istituto referendario, che già da molti anni ha subito un drammatico attacco che ne ha minato l'efficacia, alterando surrettiziamente la volontà costituzionale e la funzione che l'istituto referendario avrebbe dovuto svolgere all'interno dell'ordinamento repubblicano. Dopo aver ricordato che l'articolo 75 della Costituzione esclude solo in determinate ipotesi il ricorso al *referendum*, richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ampliato, al di là del dettato costituzionale, le materie escluse dal *referendum*, introducendo inoltre clausole di ammissibilità, quali la ragionevolezza o la comprensibilità del quesito, allo scopo di limitare l'uso di tale strumento fondamentale di democrazia diretta. Deplora, inoltre, quanto accaduto negli anni passati, quando molte decisioni referendarie sono state sostanzialmente disattese dal Parlamento. Ricorda in proposito il *referendum* sul finanziamento pubblico dei partiti e quello sull'abrogazione del Ministero dell'agricoltura.

Critica anche la condotta di molti *leader* politici, che in diverse consultazioni referendarie hanno espressamente invitato gli elettori a non recarsi alle urne. Censura, al riguardo, anche quanto accaduto in occasione del *referendum* sulla legge in materia di fecondazione assistita, ricordando che in quell'occasione anche le gerarchie ecclesiastiche sostennero la non partecipazione al voto, violando così l'articolo 98 del testo unico sulla legge elettorale, che vieta ai ministri di culto di indurre gli elettori all'astensione. Nel ribadire che la variazione delle date è determinata al solo scopo di impedire il raggiungimento del *quorum*, ricorda che casi di rinvio si sono verificati esclusivamente per lo scioglimento anticipato delle Camere. In particolare nel 1987 una legge consentì lo svolgimento, nel novembre di quell'anno, di cinque *referendum*, già indetti e sospesi a seguito della fine anticipata della Legislatura.

Osserva quindi che il comitato promotore viene in questo modo esautorato dei suoi diritti, anche considerando che non vi è stata alcuna espressa consultazione dello stesso in merito alla decisione di posticipare

la data del *referendum*. Ricorda in proposito che i comitati promotori sono considerati un potere dello Stato e come tali possono adire la Corte costituzionale sia per sollevare conflitto di attribuzioni sia per costituirsi nel procedimento di ammissibilità dei quesiti referendari. Appare pertanto singolare che ad essi venga sottratto il diritto, riconosciuto dalla legge sui *referendum*, di conoscere preventivamente lo spazio temporale entro cui può aver luogo la consultazione promossa.

A suo avviso, pertanto, il disegno di legge in esame, configurandosi come legge provvedimento oltretutto ad effetti temporalmente limitati, presenta molteplici profili di incostituzionalità. In particolare si sofferma sulla violazione del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, dal momento che il disegno di legge è applicabile esclusivamente al *referendum* in atto. Inoltre viene innovato *in peius* l'ordinamento consentendo lo svolgimento della consultazione referendaria in un arco temporale che rende più difficile il raggiungimento del *quorum* partecipativo.

Sulla questione pregiudiziale si apre quindi il dibattito.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene che alcuni dei rilievi formulati dalla senatrice Bonino meritino un'attenta considerazione. In primo luogo, condivide l'esigenza di riconsiderare la disciplina referendaria, in particolare per quanto attiene alla previsione del *quorum* partecipativo: ricordando che esso fu introdotto quando la partecipazione al voto era molto elevata, ritiene opportuno una riforma che riduca il *quorum* di validità, dal momento che la partecipazione alle consultazioni elettorali si è, nel corso degli anni, progressivamente ridotta.

Condivide il rischio dell'uso a fini politici dello strumento dell'astensione, dal momento che risulterebbero così facilmente identificabili le scelte dei cittadini che decidono di partecipare al *referendum*. Ritiene pertanto configurabile una violazione del principio costituzionale della segretezza del voto.

Rileva però che la soluzione contenuta nel disegno di legge in titolo, per quanto non possa ritenersi la migliore possibile, può essere condivisa, dal momento che in ogni caso accorpa la consultazione referendaria al secondo turno delle elezioni amministrative. Al riguardo, osserva, che il comitato promotore è stato comunque consultato.

Ritiene in conclusione non condivisibile la proposizione di una questione pregiudiziale di costituzionalità, essendo possibile, anche alla luce di precedenti conformi, modificare con legge e per un'ipotesi determinata le norme relative al procedimento referendario, in particolare per quanto concerne l'arco temporale entro cui svolgere la consultazione.

Il senatore NESPOLI (*PdL*) interviene a nome del suo Gruppo, esprimendo la sua contrarietà alla questione pregiudiziale e osservando che l'individuazione delle date della consultazione referendaria è disposta da

una legge ordinaria, che può essere legittimamente modificata dal Parlamento.

Quanto alle questioni sollevate dalla senatrice Bonino, non ritiene che lo spostamento della data del *referendum* sia stata dettata da ragioni di natura politica: ricorda che in nessun caso si è mai proceduto contestualmente ad elezioni politiche o amministrative e a consultazioni referendarie. Rileva, inoltre, che i rischi di non raggiungimento del *quorum* non possono essere imputati alla data scelta per la consultazione, quanto piuttosto all'uso abnorme che è stato fatto dello strumento referendario negli ultimi anni e che ne ha inevitabilmente ridimensionato il valore.

Posta ai voti, risulta respinta la questione pregiudiziale, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice PORETTI (PD), nell'esprimere la sua contrarietà al disegno di legge, dà lettura integrale dell'introduzione di un documento curato dal Gruppo iniziativa di Satyagraha 2009, dal titolo: «La peste italiana. Dopo la rovina del Ventennio fascista il Sessantennio partitocratico di metamorfosi del Male. Una storia di distruzione dello Stato di diritto e della Democrazia e di (re)instaurazione di un regime (neo)totalitario».

Deplora, quindi, la scelta di approvare in tempi rapidissimi e in sede deliberante un disegno di legge che incide su un diritto fondamentale dei cittadini elettori. In proposito osserva che il disegno di legge è stato assegnato in sede deliberante dalla Presidenza del Senato, senza alcun passaggio in Assemblea, come d'altra parte prescrive il Regolamento, impedendo però al *plenum* dell'Aula di intervenire e di pronunciarsi su una questione così delicata.

Quanto al merito, ritiene che la scelta di rinviare la data del *referendum* sia determinata da motivazioni esclusivamente politiche volte a impedire il raggiungimento del *quorum*.

Interviene il PRESIDENTE per richiamare l'articolo 35, comma 1, del Regolamento del Senato, in base al quale è nella facoltà del Presidente del Senato assegnare in sede deliberante i disegni di legge. Ricorda peraltro che tale decisione avviene, per prassi consolidata, dopo aver consultato i Gruppi parlamentari.

Il senatore CECCANTI (PD) rileva che il suo Gruppo avrebbe preferito una soluzione diversa da quella proposta nel disegno di legge, ritenendo più opportuno abbinare la consultazione referendaria al primo turno delle elezioni amministrative. Reputa però in ogni caso accoglibile la scelta dell'accorpamento con il secondo turno delle elezioni medesime, perché ciò consente almeno un significativo risparmio di spese. Si sofferma quindi sul comma 2 dell'articolo 1, esprimendo alcune perplessità circa la chiarezza della norma. In ogni caso ritiene opportuno approvare

il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per ragioni tecniche affermati allo svolgimento del procedimento referendario.

Il senatore PARDI (*IdV*) si sofferma sulla scelta della sede deliberante per l'esame del disegno di legge in titolo, richiamando le norme costituzionali e del Regolamento del Senato che prevede una riserva d'Assemblea per alcuni casi, fra i quali i disegni di legge in materia elettorale.

Ricorda, quindi, che il Presidente può assegnare singoli disegni di legge alla deliberazione delle Commissioni permanenti, ma dandone però comunicazione al Senato. Poiché non risulta che il Presidente abbia effettuato tale comunicazione orale all'Assemblea, chiede di rinviare il seguito della discussione in attesa della comunicazione del Presidente.

Osserva, inoltre, che la legge n. 352 del 1970, derogata dal disegno di legge in titolo per un tempo limitato, può considerarsi norma attuativa di disposizioni costituzionali e concernente materia elettorale: pertanto il disegno di legge può considerarsi ascrivibile a quelli per i quali è prevista una riserva d'Assemblea. Ritiene non corretta, dunque, l'interpretazione che ha autorizzato l'assegnazione alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, osservando, quanto ai rilievi di metodo del senatore Pardi, che la comunicazione all'Assemblea dell'assegnazione in sede deliberante, che sarà senz'altro resa alla prima seduta utile, non può essere considerata come una condizione di procedibilità, soprattutto in ragione della prassi, osservata con rigore anche in questo caso, secondo la quale il Presidente del Senato dispone l'assegnazione solo dopo aver acquisito il consenso dei Gruppi parlamentari che, nell'insieme, rappresentano un numero di senatori superiore al novanta per cento.

Il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno, pubblicati in allegato. Invita i proponenti all'illustrazione.

La senatrice PORETTI (*PD*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, rilevando che essi sono volti a impedire una grave alterazione delle regole democratiche, che si determinerebbe nell'ipotesi di spostamento delle date referendarie rispetto a quanto previsto dalla legge del 1970. Rileva, infatti, che la legittimazione di soluzioni di questo tipo rischia di provocare ulteriori incertezze nel procedimento referendario, la cui esperibilità è resa già particolarmente gravosa dalla giurisprudenza restrittiva della Corte costituzionale in materia di ammissibilità dei quesiti e dalla diffusa tendenza a delegittimare il *referendum*, utilizzando l'astensione come strumento politico al fine di impedirne l'esito per il mancato raggiungimento del *quorum*.

Illustra quindi l'ordine del giorno G/1530/1/1, che impegna il Governo ad assicurare all'istituto referendario il valore che la Costituzione ha inteso attribuirgli, procedendo in primo luogo all'abolizione del *quorum* partecipativo, ritenuto iniquo in quanto altera il procedimento referendario, consentendo a chi è contrario al quesito la possibilità di beneficiare dell'astensione fisiologica di chi non è interessato a partecipare al voto.

Illustra quindi l'ordine del giorno G/1530/2/1, che invece chiede un impegno per una rapida approvazione del progetto di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, volto a consentire agli elettori disabili la possibilità di votare a domicilio.

Occorre completare la disciplina già vigente in materia, prevedendo il diritto al voto domiciliare per coloro che, pur non dipendendo in modo continuativo da apparecchiature elettro-medicali, sono comunque intransportabili. Con l'ordine del giorno si impegna anche il Governo, qualora non fosse possibile approvare in tempi utili il disegno di legge, a predisporre un decreto-legge *ad hoc*.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere.

Il relatore NESPOLI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti. Quanto agli ordini del giorno G/1530/1/1, rileva che il contenuto del dispositivo abbia un carattere prevalentemente politico, estraneo all'oggetto del disegno di legge. Si dichiara invece favorevole al contenuto dell'ordine del giorno G/1530/2/1, auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, volto a assicurare il diritto di voto dei cittadini affetti da grave disabilità.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario sugli emendamenti. Quanto all'ordine del giorno G/1530/1/1, dichiara di accogliere esclusivamente la seconda parte del dispositivo.

In riferimento all'ordine del giorno G/1530/2/1, ritiene accoglibile esclusivamente la prima parte del dispositivo, fino a: «appuntamenti elettorali di giugno», ricordando in proposito l'impegno del Governo per una rapida approvazione del disegno di legge cui l'ordine del giorno fa riferimento e non ritenendo opportuno un impegno per un decreto-legge quando è ancora possibile una legge ordinaria, considerando oltretutto che la materia elettorale non può essere oggetto di decretazione d'urgenza.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene che il disegno di legge richiamato nell'ordine del giorno e del quale si raccomanda una rapida approvazione non è riconducibile alla materia elettorale, così come non può essere ad essa ricondotto il disegno di legge all'esame. Si tratta infatti, in ambedue i casi, di una disciplina accessoria che, per interpretazione consolidata e per prassi costante, oltre a poter essere oggetto di decretazione d'urgenza, non rientra fra le materie per le quali è prevista una riserva d'Assemblea.

Il senatore BIANCO (*PD*), con un'unica dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sugli ordini del giorno G/1530/1/1 e G/1530/2/1 e il voto contrario sugli emendamenti presentati, per le ragioni tecniche già esposte dal senatore Ceccanti.

La senatrice PORETTI (*PD*) chiede che sia messa in votazione la prima parte dell'ordine del giorno G/1530/1/1 fino a: «partecipazione al voto».

Il PRESIDENTE pone in votazione la prima parte dell'ordine del giorno G/1530/1/1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è respinta la prima parte dell'ordine del giorno G/1530/1/1.

Su invito del rappresentante del Governo, la senatrice PORETTI (*PD*) ritira l'ultima parte dell'ordine del giorno G/1530/2/1, corrispondente alle proposizioni: «predisponendo ove fosse necessario un decreto-legge, che in questo caso risponderebbe effettivamente a quelle esigenze di necessità ed urgenza previste dalla norma costituzionale», pur ritenendo che mai come in questo caso vi sarebbero le condizioni per un provvedimento d'urgenza.

Il PRESIDENTE assicura che appena il progetto di legge in questione sarà approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, la Commissione sarà chiamata senza alcun indugio ad esaminare il testo.

L'ordine del giorno G/1530/2/1, così riformulato, è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo unico del disegno di legge.

La senatrice PORETTI (*PD*), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia il suo voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

La senatrice PORETTI (*PD*), in dissenso dal Gruppo, annuncia il suo voto favorevole.

Posto ai voti, è respinto anche l'emendamento 1.2.

La senatrice PORETTI (*PD*), in dissenso dal Gruppo, annuncia il suo voto favorevole.

Posto ai voti, è respinto anche l'emendamento 1.3.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, avverte che si passerà al voto finale, trattandosi di un disegno di legge con un unico articolo.

Il senatore BIANCO (*PD*), nel condividere quanto espresso in discussione generale dal senatore Ceccanti, ricorda che il Partito Democratico ha insistentemente chiesto che il voto sul *referendum* fosse abbinato al primo turno delle elezioni amministrative, al fine soprattutto di consentire un significativo risparmio di spesa.

Benché la maggioranza non abbia accolto tale soluzione, ritiene in ogni caso apprezzabile la scelta di abbinare la consultazione referendaria almeno al secondo turno delle elezioni amministrative. Per tale ragione annuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore MALAN (*PdL*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge, ricordando che non esistono precedenti di abbinamento delle elezioni politiche o amministrative con consultazioni referendarie.

Il senatore PARDI (*IdV*) annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore BODEGA (*LNP*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, critica le polemiche sollevate circa l'uso strumentale del *quorum* partecipativo, ritenendo che gli elettori italiani abbiano la maturità politica sufficiente per decidere se partecipare o meno alle consultazioni referendarie.

La senatrice PORETTI (*PD*), in dissenso dal Gruppo, annuncia il suo voto contrario censurando la rapidità con la quale la Commissione, in sede deliberante, si accinge ad approvare un disegno di legge di tale portata e incidente sull'esercizio di un diritto fondamentale dei cittadini. Ritiene che la crisi dell'istituto referendario non sia stata determinata dal suo abuso, ma dai continui tentativi di circoscriverne la portata e di alterarne gli esiti.

Posto ai voti, è approvato il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che consiste in un unico articolo.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE, ORDINI
DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI
LEGGE N. 1530**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BONINO, PORETTI, PERDUCA

La 1^a Commissione permanente,

premessi che:

– il comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge dispone che i *referendum* abrogativi *ex* articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 siano indetti in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno. Che tale disposizione, derogando alla disciplina di cui all'articolo 34 della legge n. 352 del 1970, che prevede che le consultazioni referendarie possono svolgersi soltanto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, incide direttamente ed unicamente sul procedimento referendario in atto di cui con DPR del 23 aprile 2009 si è già indetta la data di svolgimento;

– che tale disciplina viola il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione così come elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di ragionevolezza essendo privo dei caratteri di generalità ed astrattezza, configurandosi come legge provvedimento ad effetti retroattivi in quanto applicabile – in ragione della scansione temporale del procedimento referendario di cui alla legge n. 352 del 1970 – esclusivamente ai *referendum* in atto;

– solo per i *referendum* indetti e quindi – del tutto irragionevolmente – nei confronti del solo comitato promotore (riconosciuto come potere dello Stato) viene innovato l'ordinamento *in peius* consentendo lo svolgimento della consultazione referendaria in un arco temporale peggiorativo dei flussi elettorali necessari al raggiungimento del *quorum* strutturale di cui al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione;

– che l'approvazione di questo provvedimento esporrebbe il Parlamento a un conflitto tra poteri dello Stato *ex* articolo 134 della Costituzione di fronte alla Corte costituzionale in quanto la legge in oggetto con-

culca l'interesse costituzionalmente protetto del comitato promotore affinché il *referendum* si svolga secondo le modalità ed i tempi – conoscibili alla data della raccolta delle firme – previsti dalla legge n. 352 del 1970;

– che la legge n. 352 del 1970 essendo ascrivibile alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie in quanto diretta attuazione alla riserva di legge dell'ultimo comma dell'articolo 75 della Costituzione ove violata, «sospesa» e/o irragionevolmente derogata, comporta un *vulnus* diretto del testo costituzionale;

– che i *considerata* prospettati trovano conforto nei precedenti costituzionali, in quanto ogniqualvolta il legislatore ordinario ha voluto postergare nel tempo *referendum* già indetti ha ritenuto percorrere quale unica via costituzionalmente legittima lo scioglimento delle Camere (si pensi allo scioglimento delle Camere degli anni 1972 e 1976);

– che l'unico caso in cui si sono svolti i *referendum* in periodi differenti da quelli previsti dalla legge n. 352 del 1970 è stato nel 1987. In tale circostanza i *referendum*, originariamente previsti per il 14 giugno, a seguito dello scioglimento anticipato della legislatura si sarebbero dovuti tenere l'anno successivo ma su espressa richiesta del comitato promotore il Parlamento approvò la legge 7 agosto 1987, n. 332 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1987), recante: «Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum*». I relativi DPR furono promulgati il 4 settembre 1987 e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987. La votazione si tenne l'8 novembre 1987. La vicenda descritta non può essere considerata un precedente rilevante ai fini della valutazione della costituzionalità del presente disegno di legge poiché: in quella circostanza l'intervento del legislatore era volto – su sollecitazione del competente potere dello Stato ovvero il comitato promotore del *referendum* – nel consentire l'effettuarsi della consultazione in ossequio all'effettività dell'istituto referendario così come delineato dal costituente perseguendo così un fine sicuramente costituzionalmente rilevante ed in quanto tale da proteggersi; il provvedimento odierno – invece – si pone contro la volontà dei proponenti ed è – sulla base della mera opportunità politica delle forze rappresentate in Parlamento – volto a rendere più difficoltoso il raggiungimento del *quorum* di partecipazione in forza dell'alta percentuale di «astensionismo balneare» che l'estensione temporale assicurerebbe. In tal caso si andrebbe contro la *ratio* della norma di cui all'articolo 75 che, nel prevedere il *quorum* di partecipazione, non è volta a consentire agli oppositori dei quesiti referendari di conseguire l'effetto desiderato orientando il proprio comportamento elettorale al fine di sommersi all'astensionismo fisiologico dei sistemi democratici, bensì ad assicurare che vi sia una rilevante partecipazione al voto degli aventi diritto e in ragione del particolare rilievo che l'istituto ha nel sistema costituzionale italiano,

e considerato, inoltre, che:

– se il Senato approvasse questo disegno di legge non farebbe altro che consolidare il *de profundis* dell'istituto referendario che, lungi dall'es-

sere il contropotere popolare volto a sanzionare le scelte del legislatore ordinario, è divenuto mera merce di scambio degli interessi partitocratici delle forze politiche rappresentate in Parlamento;

tutto ciò premesso e considerato,

la Commissione delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1530 «Disciplina transitoria per lo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009».

ORDINI DEL GIORNO

G/1530/1/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

La 1^a Commissione permanente,

premessi che:

– la legge n. 352 del 1970 prevede all'articolo 34 che le consultazioni elettorali si possano tenere unicamente in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno;

– che l'approvazione della legge n. 1530 all'esame in sede deliberante della Commissione affari costituzionali del Senato, prevede di spostare la convocazione dei tre *referendum* in materia di elezioni permettendo il voto il 21 giugno 2009, data al di fuori di ogni aspettativa dei cittadini che hanno sottoscritto il quesito referendario e dello stesso comitato promotore. *Referendum* già indetti con Dpr del 5 febbraio 2008, non svolti nel 2008 a causa dell'anticipata fine della legislatura,

considerato inoltre che:

– la Costituzione prevede che il cittadino partecipi all'attività legislativa utilizzando due schede di voto: quella propriamente elettorale, per scegliere i membri della Camera dei deputati e del Senato, e quella referendaria, per vagliare e correggere leggi sbagliate del Parlamento;

– il *Referendum* popolare abrogativo, è un istituto previsto e fortemente sostenuto da grande parte dei costituenti, ma per la legge applicativa si dovrà aspettare fino al 1970. Il voto referendario si affianca con pari dignità a quello elettivo nello schema di Costituzione che il presidente, Meuccio Ruini, presenta alla Commissione dei 75 in seduta plenaria il 28 novembre 1946, a conclusione dei lavori delle Sottocommissioni. Si legge infatti, in quello schema sotto il titolo III sui «Diritti politici»: diritto di voto; di *referendum*; di iniziativa legislativa; di petizione«;

– il testo della Costituzione inserisce l'istituto referendario nella sezione che riguarda «La formazione delle leggi», viene quindi riconosciuto al popolo – soggetto cui appartiene la sovranità *ex* articolo 1 – di partecipare al potere legislativo attraverso la possibilità di abrogare in tutto o in parte le leggi approvate dal Parlamento;

– l'articolo 75, circostanziato e preciso, stabilisce – comma secondo – le leggi sulle quali non è possibile chiedere il *referendum*, sancendo così che su tutto il resto il ricorso a questo istituto è ammissibile. Il quinto e ultimo comma dell'articolo 75 recita: «La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*». Dunque, sono solo le modalità di attuazione sulle quali deve intervenire la legge ordinaria. L'unico controllo che il legislatore costituente affida alla magistratura riguarda la regolarità delle firme e delle procedure di raccolta e, nel merito, che il contenuto delle leggi che si chiede siano sottoposto al *referendum* abrogativo non sia compreso nelle tre leggi (solo tre) stabilite nel secondo comma dell'articolo 75. È noto come le diverse leggi per così dire attuative dell'articolo 75 che si sono susseguite nel tempo (sempre più restrittive fino a quella che consente al ministro «competente» di chiedere la sospensione degli effetti abrogativi del *referendum* per sei mesi, confondendo così oltretutto il potere esecutivo con quello legislativo) abbiano calpestato il diritto, l'impegno civile e politico e la volontà di milioni di elettori,

impegna il Governo:

a farsi promotore di iniziative tese a restituire all'istituto del *referendum* abrogativo la pienezza che la Costituzione gli aveva assegnato, a partire dall'abolizione del quorum poiché misura iniqua che offre ai contrari ad un quesito la possibilità di sommare i loro non voti a quelli dei disinteressati all'esercizio dei propri diritti oppure più in generale inclini alla non partecipazione al voto;

e, nel frattempo per quanto di sua competenza, si adoperi per creare le condizioni per far rendere possibile una campagna di informazione rivolta a far sì che gli elettori sappiano su cosa sono chiamati ad esprimersi, secondo il «conoscere per deliberare» che ha guidato l'operato del secondo Presidente della nostra Repubblica Luigi Einaudi.

G/1530/2/1

PORETTI, BONINO, PERDUCA

La 1^a Commissione permanente,

premesso che:

– l'articolo 48, quarto comma, della Costituzione, recita: «Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge»;

– purtroppo vi è una fascia consistente di cittadini che sono privati del proprio diritto di voto solo perché non in grado di recarsi al seggio elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi a disposizione dai comuni italiani; si tratta dei cosiddetti «disabili intrasportabili» che, a causa delle loro condizioni fisiche di immobilità, sono costretti a non poter uscire dalla propria dimora;

– un piccolo, ma sufficiente passo in avanti, è stato compiuto – a seguito delle battaglie di Luca Coscioni e di Piergiorgio Welby – il 3 gennaio 2006, quando l'allora Ministro dell'interno Giuseppe Pisanu si rese promotore del decreto-legge n. 1, successivamente convertito, il 27 gennaio 2006, nella legge n. 22, avente ad oggetto il diritto di voto domiciliare dei malati intrasportabili «dipendenti in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali». Rimasero e sono tuttora esclusi dal voto domiciliare coloro che, pur essendo «intrasportabili», non dipendono in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali;

– il 23 aprile è stata inviata una lettera aperta da parte di militanti e dirigenti radicali in sciopero della fame tra cui Rita Bernardini (deputata radicale nel PD), Rocco Berardo e Josè De Falco (rispettivamente tesoriere e membro della Giunta Nazionale dell'Associazione Luca Coscioni), Claudia Sterzi (Segretario dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti), Michele Rana e Francesco Spadaccia (membri del Comitato Nazionale di Radicali Italiani), Gaetano Dentamaro ed altri. Nella lettera è stato ricordato al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi la parola data a Severino Mingroni (disabile gravissimo, dirigente e militante dell'Associazione Coscioni) e l'impegno, assunto dal presidente nel dicembre scorso, sul carattere di priorità che avrebbe dovuto rivestire l'approvazione in tempo utile della proposta di legge a firma Bernardini e sottoscritta da deputati di tutti i gruppi politici;

– la proposta di legge n. 907 «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare» è già stato votato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il 23 aprile 2009;

– il disegno di legge, se approvato, consentirà anche in Italia, l'esercizio del diritto di voto a migliaia di cittadini italiani che ne sono privi – unico caso in Europa – solo perché impossibilitati a recarsi al seggio elettorale a causa di gravi infermità e invalidità; di più, consentirà la piena e reale applicazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione nelle parti in cui prevedono l'eguaglianza del cittadino e la non limitazione del diritto al voto se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge,

impegna il Governo:

ad agevolare l'approvazione della legge nei tempi utili affinché possa essere utilizzata per i prossimi appuntamenti elettorali di giugno, predisponendo ove fosse necessario un decreto-legge, che in questo caso risponde-

rebbe effettivamente a quelle esigenze di necessità ed urgenza previste dalla norma costituzionale.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

1.2

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Sopprimere il comma 1 e conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 1».

1.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sopprimere il comma 1 e sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* con altre votazioni, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum* di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le altre elezioni. Le spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti comuni sono proporzionalmente distribuite tra lo Stato e gli enti interessati in base al numero delle consultazioni stesse. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, è abrogata».

DIFESA (4^a)

Martedì 28 aprile 2009

70^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***CARRARA***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore centrale dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari del Ministero della Difesa, il generale ispettore, Francesco Landolfi.**La seduta inizia alle ore 15,05.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente CARRARA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state richieste sia l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore Centrale dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari del Ministero della Difesa, in relazione al disegno di legge n. 1373 recante «Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società "Difesa Servizi Spa"»

Il presidente CARRARA ricorda preliminarmente che il generale Landolfi era intervenuto nella seduta pomeridiana del 23 aprile.

Il generale LANDOLFI risponde quindi alle domande trasmesse dal senatore Caforio, e fatte proprie dal Presidente Cantoni nella scorsa se-

duta, osservando che la ricerca di un giusto equilibrio tra il controllo statale e l'autonomia della costituenda società, entrambi opportuni e necessari, potrà definirsi, in concreto, nel corso della gestione effettiva dell'organo. In ogni caso –a suo avviso- la particolare ampiezza dell'oggetto sociale giustifica pienamente un rilevante controllo da parte del dicastero, affinché la nuova entità possa operare in maniera effettivamente rispondente alle necessità della Difesa.

Con riferimento, poi, all'effettivo numero di frodi collegate all'uso illegittimo dei segni distintivi delle Forze armate osserva che l'apparente assenza di dati specifici al riguardo è diretta conseguenza dell'attuale carenza di tutela degli stessi da parte dell'ordinamento, cui verrà posto rimedio proprio attraverso il provvedimento all'esame della Commissione.

Riguardo, infine, alla sanzione prevista a tutela dei predetti simboli, rileva che essa è modellata sulla base delle prescrizioni di cui al Codice della proprietà industriale del 2005, con positive differenze sia in ordine all'entità (superiore rispetto a quanto stabilito a tutela dei marchi industriali), sia relativamente al procedimento (in quanto è prevista, nel caso di specie, la possibilità di procedere d'ufficio). Inoltre, i segni distintivi delle Forze armate potranno godere, altresì, di un'opportuna tutela anche sul piano civilistico.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), nel ringraziare il generale Landolfi per le delucidazioni fornite, chiede di sapere la quantità e la natura dei contratti in essere relativi all'utilizzo dei segni distintivi delle Forze armate.

Il generale LANDOLFI precisa che gli atti esistenti al riguardo hanno la natura di convenzioni, effettuate dagli Stati maggiori e che si basano sul principio della permuta, allo scopo di evitare i mancati rientri economici causati dal meccanismo delle riassegnazioni. Sotto questo aspetto il disegno di legge n. 1373 consentirà di superare questo meccanismo proprio grazie alle peculiarità della società Difesa Servizi, che potrà operare direttamente sul mercato con contestuale ed immediata acquisizione degli introiti.

Relativamente alla quantità ed al tipo di convenzioni attualmente in essere, osserva essere questo un dato in possesso dei singoli Stati maggiori.

Il senatore PEGORER (*PD*) domanda quali funzioni e dotazioni finanziarie, attualmente in capo ai centri di responsabilità amministrativa esistenti, sarebbero assorbite dalla costituenda società.

Chiede quindi delucidazioni in ordine a possibili sovrapposizioni dell'operato svolto, in qualità di centrale di committenza, dalla società Difesa Servizi con quello della CONSIP, domandando altresì in quali particolari settori l'attività svolta dal predetto organismo non sia pienamente rispondente alle necessità della Difesa.

Chiede infine delucidazioni in ordine all'operato dei centri di responsabilità amministrativa istituiti presso ciascuna Forza armata, ed in particolare se esso sia stato connotato da eventuali inadeguatezze.

Il generale LANDOLFI ribadisce che tanto i centri di responsabilità amministrativa quanto le direzioni generali attualmente istituite non hanno mostrato alcuna carenza nel loro operato, e che la costituzione della società Difesa Servizi trova la sua prima e più importante giustificazione nella necessità di poter garantire delle entrate economiche.

Con riferimento a possibili sovrapposizioni, in qualità di centrale di committenza, con l'operato della CONSIP osserva quindi che i due organismi si potranno tra loro non in maniera alternativa, bensì concorrente, spingendosi reciprocamente in un costante miglioramento delle prestazioni erogate. Inoltre, la società Difesa Servizi, in quanto organo nato all'interno della Difesa e composto anche da personale militare specializzato, potrà fornire un importante valore aggiunto rispetto a molti approvvigionamenti di natura tecnico-specialistica che difficilmente potrebbero essere gestiti dalla CONSIP.

La costituenda società, infine, si affiancherà ai centri di responsabilità amministrativa senza però sostituirli, operando in maniera decisamente più snella (in quanto non sottoposta a taluni e penetranti vincoli normativi cui soggiacciono gli organismi della Pubblica amministrazione), e garantendo un'efficace gestione delle risorse nell'interesse della Difesa.

Interviene quindi il senatore RAMPONI (*PdL*), ringraziando il generale Landolfi per l'importante apporto conoscitivo fornito.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CARRARA dichiara quindi conclusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(721) NESPOLI. – Disposizioni concernenti il diaconato permanente degli appartenenti alle Forze armate

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente CARRARA (*PdL*), osservando innanzitutto che il disegno di legge, composto da tre articoli, si proporrebbe di conferire il giusto risalto ai compiti di natura spirituale svolti dai diaconi permanenti.

Passando alla disamina dell'articolato rileva quindi che l'articolo 1 prevede la trascrizione, nel foglio matricolare, del sacramento del diaconato permanente, mentre l'articolo 2 statuisce che l'ordinariato militare può avvalersi dell'attività del personale ordinato diacono permanente, qualora lo ritenesse opportuno. Infine, il primo comma dell'articolo 3 prevede che gli ufficiali ed i sottufficiali che esercitano il diaconato possano, su richiesta dell'ordinariato militare, essere collocati fuori corpo, non soggetti

a periodi di attribuzione, mentre il successivo comma 2 rende possibile, per i predetti soggetti, la promozione per anzianità fino al grado di maresciallo maggiore per i sottufficiali e di tenente colonnello per gli ufficiali (per questi ultimi sono altresì previste ulteriori promozioni –a scelta- fino al grado di generale di brigata o equipollente).

Il relatore prosegue la sua esposizione osservando che il disegno di legge in titolo si presta, tuttavia, a rilievi critici. Innanzitutto, esso sembra soddisfare esclusivamente le esigenze di persone appartenenti alle Forze armate che già rivestono il ruolo di diacono permanente, le quali, una volta passate sotto l'ordinariato militare, potrebbero beneficiare di avanzamenti di grado non conseguibili altrimenti, ed inoltre la sua concreta attuazione potrebbe dar luogo un'inopportuna confusione con il ruolo attualmente svolto dai cappellani militari, i quali sarebbero, in quanto personale mobile tra i vari reparti, sostituiti dai diaconi permanenti, stabilmente assegnati presso una determinata caserma.

Osserva, da ultimo, che la posizione dell'Ordinariato militare in ordine al presente provvedimento potrebbe non essere positiva.

Si apre la discussione generale.

La senatrice NEGRI (*PD*) osserva che sarebbe opportuno un approfondimento in ordine alla formulazione usata nel primo comma dell'articolo 3, laddove si prevede che coloro che esercitano il diaconato permanente non siano soggetti a cosiddetti «periodi di attribuzione».

Il sottosegretario COSSIGA, nel condividere i rilievi critici formulati dal Presidente, osserva che il provvedimento potrebbe creare disparità con gli officianti di culti diversi da quello cattolico, ed inoltre sembra istituire, per i diaconi, una disciplina opposta a quella vigente per i cappellani, i quali acquisiscono, in base alla normativa concordataria, lo *status* di appartenente alle Forze armate in virtù del principio di assistenza al culto. Inoltre, l'eventuale entrata in vigore produrrebbe effetti negativi in ordine ai meccanismi di avanzamento nelle carriere.

Conclude esprimendo avviso contrario sul disegno di legge in titolo.

Il senatore TORRI (*LNP*) si associa alle considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Ad avviso del senatore RAMPONI (*PdL*) sarebbe altresì opportuno valutare in concreto l'effettiva incidenza del ruolo dei diaconi permanenti nell'ambito delle Forze armate. Esprime inoltre perplessità in ordine agli effetti del provvedimento sull'attuale disciplina degli avanzamenti di grado, come già evidenziato dal relatore e dal sottosegretario Cossiga.

Il presidente CARRARA (*PdL*) precisa che il diaconato, specifico grado della gerarchia ecclesiastica, è esercitato da coloro che prestano assistenza all'esercizio del culto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1282) NEGRI. – *Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*

(Esame e rinvio)

Con specifico riferimento alla tematica costituente l'oggetto del disegno di legge in titolo, il presidente CARRARA rende nota l'esistenza di un ulteriore provvedimento (n. 1419, d'iniziativa della senatrice Contini), che tuttavia è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa in quanto concernente anche le Forze di polizia ad ordinamento civile.

La relatrice LICASTRO SCARDINO (*PdL*) illustra il provvedimento, rilevando che il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), ha disciplinato l'assegnazione temporanea dei dipendenti pubblici ad una sede di servizio vicina alla residenza di famiglia non prevedendo espressamente, tuttavia, l'estensione dei benefici di legge anche al personale delle Forze armate, pur richiamato precedentemente all'articolo 10.

La giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato si è quindi espressa in modo discordante: laddove i tribunali amministrativi regionali hanno ritenuto applicabile la norma anche agli appartenenti alle Forze armate, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7472 del 28 dicembre 2005, si è infatti orientato in senso contrario.

Tuttavia, la presenza sempre più consistente di donne in tutti i corpi delle Forze armate richiede un esplicito sostegno alla maternità ed alla paternità superando una situazione di oggettiva disparità di trattamento per le donne, ed in generale per i genitori appartenenti alle Forze armate, ed in ragione di ciò opera l'unico articolo di cui il disegno di legge si compone, attraverso un'opportuna modifica dell'articolo 42 *bis* del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

Il presidente CARRARA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), pur esprimendo una generale condivisione in ordine alla *ratio* sottesa al disegno di legge, reputa opportuno acquisire ulteriori elementi conoscitivi in ordine alla concreta applicazione della disciplina, stante il peculiare *status* rivestito dagli appartenenti alle Forze armate.

Il sottosegretario COSSIGA osserva che, da un punto di vista tecnico, è necessario tenere conto della particolare posizione rivestita dal personale delle Forze armate sia in ordine alle modalità di erogazione del beneficio, sia relativamente alla difficile sostituibilità del medesimo con il personale

appartenente ad altre amministrazioni pubbliche. In ragione di ciò, andrebbe a suo avviso valutata la possibilità di introdurre misure *ad hoc* calibrate sulla specificità dei compiti militari, attraverso opportune proposte.

La senatrice NEGRI (*PD*) domanda se, a seguito di una opportuna riformulazione del testo, il Governo possa orientarsi in senso favorevole sulla problematica evocata disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario COSSIGA precisa di non essere contrario, in linea di principio, alla *ratio* sottesa al provvedimento. Appare tuttavia necessario un esame approfondito al fine di individuare soluzioni più consone alla specificità del personale militare rispetto a quanto prospettato dall'articolo all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Martedì 28 aprile 2009

168^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ricorda che la Commissione si era già espressa con un parere non ostativo sul testo che le Commissioni riunite non hanno modificato. Informa, inoltre, che sono stati ripresentati all'Assemblea i medesimi emendamenti presentati alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a, ribadisce pertanto il parere non ostativo già espresso nella seduta pomeridiana del 22 aprile scorso.

La Commissione prende atto.

(1530) Deputato CICCHITTO ed altri. – Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICCHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è munito di relazione tecnica. Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiun-

tivi, andrebbe meglio chiarito il funzionamento del meccanismo di compensazione della maggiorazione dei rimborsi da attribuire ai comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali. Il comma 3 affida infatti l'invarianza della maggiorazione ad una compensazione con gli altri enti beneficiari. Sul punto segnala che il Governo, nel corso dei lavori di conversione del decreto legge n. 3 del 2009, ha evidenziato che il riparto delle spese da rimborsare ai comuni avviene a fondo chiuso e che la maggiorazione dovuta agli enti con meno di 5 sezioni è compensata dalla riduzione delle assegnazioni a favore degli enti che non hanno diritto alla maggiorazione. Al riguardo, osserva che, in particolare, andrebbe chiarito se il riparto ai comuni nei limiti delle assegnazioni di bilancio stabilite dal Ministero dell'interno non possa determinare un insufficiente rimborso nei confronti di quei comuni che non ricevono le maggiorazioni in esame. Tra l'altro, evidenzia che nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati è stato espunto un periodo che garantiva che la maggiorazione avvenisse senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CASERO deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato che risponde ai quesiti sollevati dal relatore in relazione al funzionamento del meccanismo di compensazione della maggiorazione dei rimborsi da attribuire ai comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali. Al riguardo, fa presente che nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte dal Ministero dell'interno, il riparto delle spese da rimborsare ai comuni per l'organizzazione del *referendum* avviene a fondo chiuso, ovvero mediante un meccanismo di ripartizione che attribuisce un coefficiente di maggiorazione agli enti che hanno meno di 5 sezioni. Conseguentemente, il totale di tali maggiorazioni è compensato dalla riduzione delle assegnazioni a tutti gli altri comuni. Riguardo al fatto se il riparto, nei limiti delle assegnazioni di bilancio stabilite dal Ministero dell'interno, possa determinare un insufficiente rimborso nei confronti dei comuni che non ricevono le maggiorazioni in esame, fa tuttavia presente che, secondo una prassi consolidata, il Ministero dell'interno, all'inizio del procedimento elettorale, rende noto ai comuni l'importo assegnato con l'attribuzione di un acconto del 90 per cento. I comuni sono pertanto nelle condizioni di programmare le attività necessarie all'organizzazione delle elezioni, in coerenza con l'ammontare del rimborso assegnato.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Interviene il senatore MORANDO (*PD*) per sottolineare l'insufficienza delle risposte fornite dalla nota del Governo rispetto ai problemi posti dal relatore. Poiché non vi è alcuna certezza che i comuni non beneficiari della maggiorazione siano nelle condizioni di dare seguito alle operazioni tecniche per lo svolgimento della competizione referendaria

con le risorse loro concesse, configurando ciò una patente violazione delle disposizioni della legge n. 468 del 1978, la sua parte politica propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 28 aprile 2009

78^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BARBOLINI (PD), nel far riferimento al disegno di legge n. 284, di iniziativa della senatrice Baio ed altri, recante misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico, all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri, convocata per le ore 14,45 di domani, mercoledì 29 aprile per l'espressione del parere alla Commissione Igiene e Sanità, ritiene necessario un coinvolgimento più diretto della Commissione, considerato che sulla tematica delle misure di contrasto alla dipendenza da gioco interviene anche il disegno di legge n. 942, presentato dalla senatrice Mongiello e da altri Senatori, già assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 6^a e 12^a. Ciò posto, attesa la delicatezza e la rilevanza della materia, il pieno coinvolgimento della Commissione finanze e tesoro nell'esame del disegno di legge n. 284, potrebbe essere realizzato anche attraverso una sua riassegnazione alle Commissioni riunite 6^a e 12^a, in modo da garantire la possibilità di un approccio serio e approfondito alla complessiva tematica della prevenzione delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo.

Ove tale soluzione non risultasse praticabile, egli ritiene comunque utile la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge n. 284, per consentire un dibattito più approfondito. Chiede comunque alla Presidenza di farsi interprete di tale richiesta con la Presidenza del Senato, dopo aver preso contatto con la Presidenza della Commissione Sanità.

Nel ricordare che è stato definitivamente ratificato il Trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Libia, ritiene ormai non più differi-

bile l'espressione dell'orientamento del Governo sulla soluzione legislativa al problema dei crediti vantati verso la Libia dalle imprese italiane, oggetto dei disegni di legge n. 413 e connessi, all'ordine del giorno della Commissione.

Rinnova infine la richiesta di una sollecita programmazione delle audizioni dei rappresentanti delle Agenzie fiscali competenti all'attuazione degli indirizzi di politica tributaria del Governo, traendo anche spunto dalla notizia relativa a un progetto di ridefinizione della loro organizzazione periferica. Nell'ambito di tale procedura informativa potrebbe essere utile ascoltare anche le rappresentanze dei dipendenti delle Agenzie.

Il presidente BALDASSARRI riterrebbe preferibile mantenere nettamente distinti i profili più attinenti alla materia del trattamento sanitario e socio-assistenziale delle forme di dipendenza patologica dal gioco d'azzardo, oggetto del disegno di legge n. 284, da quelli concernenti la disciplina delle singole tipologie di giochi pubblici, osservando che solamente in relazione ad essa sussiste la competenza per materia della Commissione.

Assicura comunque la propria disponibilità a verificare la praticabilità della proposta avanzata dal senatore Barbolini.

Interviene la senatrice BAIO (*PD*), la quale, pur non disconoscendo la fondatezza dei rilievi svolti dal presidente Baldassarri, puntualizza che il gioco, nelle sue varie forme, coinvolge circa l'80 per cento della popolazione adulta, con forme di dipendenza patologica che arrivano anche al 4 per cento dei giocatori abituali. Ritiene dunque opportuna una trattazione completa del problema, pur nella consapevolezza che i profili oggetto del proprio disegno di legge n. 284 non rientrano nella competenza della Commissione finanze e tesoro, dal momento che tale testo disciplina i livelli essenziali di assistenza per i dipendenti dal gioco d'azzardo e reca altresì misure dirette alla promozione di specifiche campagne informative.

Aggiunge poi che, a fronte del crescente livello di partecipazione al gioco anche da parte dei giovani e dei minori, si registra una forte attesa da parte delle associazioni e delle famiglie delle vittime di tale dipendenza. Nel segnalare che in Commissione Sanità sembra esservi una particolare attenzione al tema, ribadisce l'opportunità di una sua trattazione complessiva, che tenga conto dei vari aspetti prima ricordati.

Il presidente BALDASSARRI assicura, previa intesa con la Presidenza della Commissione Sanità, che le Commissioni riunite 6^a e 12^a inizieranno quanto prima l'esame in sede referente del disegno di legge n. 942, ribadendo comunque il proprio impegno a verificare la fattibilità della proposta avanzata dai senatori Barbolini e Baio. Comunica che, in ogni caso, l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 284 è rimesso alla sede plenaria e che comunque esso non si avvierà se non dopo aver deciso in merito all'altro disegno di legge.

Concorda inoltre con l'esigenza che il Governo dichiari il suo orientamento sui disegni di legge n. 413 e connessi, sui crediti delle imprese italiane nei confronti della Libia.

Per la programmazione delle audizioni dei rappresentanti delle Agenzie fiscali, ritiene preferibile concludere l'indagine conoscitiva sull'utilizzazione e la diffusione degli strumenti di finanza derivata presso le Pubbliche Amministrazioni, nell'ottica di non concentrare un elevato numero di procedure informative in un ristretto arco di tempo. Rende comunque noto di aver inoltrato formalmente la richiesta di svolgimento di tali audizioni al Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento al tema della riorganizzazione della Cassa depositi e prestiti.

IN SEDE REFERENTE

(486) BARBOLINI e PEGORER. – *Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti*

(1366) CHITI ed altri. – *Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il presidente BALDASSARRI, ribadito il proprio convinto sostegno alla stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille, ricorda che la questione fondamentale da dirimere, in vista di una celere approvazione dei disegni di legge, anche attraverso il trasferimento in sede deliberante, riguarda l'esatta quantificazione degli oneri finanziari e l'individuazione di una copertura di carattere strutturale. Ritiene pertanto opportuno ascoltare gli orientamenti del Governo.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) dopo aver lamentato la mancata corresponsione dei contributi per l'anno 2006 – circostanza che sta gravemente limitando l'operatività delle ONLUS e delle associazioni di volontariato di minori dimensioni – chiede conto al rappresentante del Governo delle ragioni del ritardo nell'erogazione delle somme spettanti. Dichiara infine di condividere l'esigenza di una rapida conclusione dell'*iter* legislativo pronunciandosi in senso favorevole al trasferimento in sede deliberante.

La senatrice BAIIO (*PD*) ribadisce l'importanza della stabilizzazione del 5 per mille, ricordando che tale istituto rappresenta un'importante forma di solidarietà fiscale tra contribuenti e offre un rilevante sostegno all'operatività delle ONLUS e delle associazioni di volontariato nei loro territori di riferimento.

Fa presente poi al Sottosegretario, nel far riferimento ai recenti eventi sismici che hanno colpito la popolazione della regione Abruzzo, che la proposta avanzata dal ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti di destinare una quota delle risorse relative al 5 per mille a finalità

di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma rischia tuttavia, pur evidenziandosi la necessità di un aiuto concreto in loro favore, di contrastare con il principio della libertà di scelta dei contribuenti nella destinazione delle risorse del 5 per mille, per finanziare lo svolgimento di importanti funzioni sociali. Rileva infatti che in tale ambito lo Stato non dispone di un potere di intervento, nell'utilizzazione delle risorse, non trattandosi di uno strumento della fiscalità generale. Ritiene quindi importante avere un'interlocuzione sul punto da parte del rappresentante del Governo.

Il presidente BALDASSARRI, nel ricordare l'origine dell'istituto del 5 per mille, introdotto dall'allora ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti con la legge finanziaria per il 2006, precisa che la copertura finanziaria rinvenuta nel corso degli anni non attribuiva un valore totalmente vincolante alle scelte effettuate dai contribuenti. Al contrario, il disegno di legge n. 1366 intende rafforzare tali scelte, dando piena attuazione al principio di sussidiarietà, in modo da rendere effettiva la destinazione delle risorse del 5 per mille, anche considerato il crescente gradimento mostrato dai contribuenti rispetto a tale istituto.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MOLGORA osserva che i ritardi nell'erogazione delle somme relative al 5 per mille discendono dalle frequenti modifiche normative introdotte in tale materia e dal problema dell'eventuale ammissione al riparto anche delle associazioni che hanno presentato tardivamente la domanda di fruizione del contributo o di quelle che dovevano regolarizzare la documentazione allegata. Nel ricordare che su tale proposta era stata approvata una risoluzione in Commissione finanze alla Camera dei deputati, rimarca che l'allargamento dei beneficiari del 5 per mille ha causato ritardi nell'erogazione delle somme spettanti. Tuttavia, nell'ultimo mese e mezzo la situazione si è normalizzata: pertanto le somme erogate o da erogare ammontano a poco più di 400 milioni di euro e si prevede, in base ai dati della Ragioneria generale dello Stato, che esse verranno integralmente corrisposte entro l'anno finanziario in corso.

Formula quindi alcune proposte di correzione e di integrazione del disegno di legge n. 1366: alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 occorre riferire l'aggettivo «riconosciute» anche alle fondazioni che operano nei settori previsti dalla legge; in secondo luogo, occorre eliminare il riferimento normativo relativo alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, dal momento che esso risulta superato, introducendo la dicitura «a norma di legge». Al comma 4 dell'articolo 1, ritiene preferibile che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplini anche le modalità e i termini di recupero delle somme non rendicontate dalle associazioni beneficiarie, ritenendo che ciò rappresenti una garanzia della corretta utilizzazione dei contributi erogati non soltanto per lo Stato ma anche per i contribuenti che hanno effettuato la scelta. Ri-

spetto a tali aspetti, rileva che la questione della quantificazione e copertura degli oneri presenta un profilo di ben altro rilievo.

Specifica quindi che gli oneri finanziari per la stabilizzazione del 5 per mille sono stimati in almeno 524 milioni di euro, facendo presente che tale quantificazione presuppone che la scelta di destinazione del 5 per mille sia effettuata, come avvenuto finora, al massimo, dal 61 per cento dei contribuenti. Infatti, l'eventuale incremento percentuale delle scelte costringerebbe a rivedere al rialzo la stima degli oneri. Assicura comunque il proprio impegno a individuare, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, una soluzione che sia compatibile con l'attuale quadro di finanza pubblica, caratterizzato da un andamento negativo del gettito tributario nel suo complesso.

Il senatore CONTI (*PdL*), nel valutare positivamente l'istituto del 5 per mille, ritiene che la questione principale sia rappresentata dalla corretta gestione e finalizzazione delle risorse assegnate alle associazioni beneficiarie, dal momento che occorre garantire, a suo avviso, che esse siano impegnate esclusivamente per lo svolgimento di funzioni di rilevanza sociale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sottolinea che il problema del controllo dell'utilizzazione delle somme del 5 per mille, così come posto dal Sottosegretario, si traduce in una sorta di vincolo di destinazione: in tale logica esso dovrebbe sussistere anche per la finalizzazione dei contributi dell'8 per mille, rispetto ai quali, viceversa, che lo Stato non si preoccupa di verificare l'effettivo impiego da parte dei beneficiari. Invita pertanto a riflettere in merito all'esigenza di consentire un margine di autonomia alle associazioni interessate.

Per promuovere una maggiore utilizzazione del 5 per mille da parte dei contribuenti, sarebbe ipotizzabile a suo parere una campagna informativa sul modello della «pubblicità progresso», anche per illustrare le iniziative di carattere sociale svolte dalle associazioni beneficiarie.

Conclude rilevando che la crisi della produzione e dei consumi ha comportato una diminuzione del gettito tributario, solo oggi ammessa dal Governo, ricordando che egli aveva invece già formulato tale previsione nei mesi precedenti.

Il presidente BALDASSARRI puntualizza che il calo della produzione e dei consumi rende ragionevole prevedere una diminuzione del gettito tributario, in termini assoluti, ma non della pressione fiscale, che al contrario aumenta, proprio per la flessione relativamente maggiore del PIL.

Acquisito il consenso unanime della Commissione, rinvia alla prossima settimana il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge, avvertendo che si provvederà alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1366, assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1397) AZZOLLINI ed altri. – *Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli*

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore BARBOLINI (PD) domanda delucidazioni in merito ai tempi d'esame in sede referente del disegno di legge da parte della Commissione bilancio.

Dopo aver sottolineato il carattere complesso del provvedimento, evidenzia un aspetto a suo parere problematico, consistente nella mancata predisposizione di meccanismi idonei a garantire la certezza e l'attendibilità del quadro previsionale e di quantificazione delle entrate tributarie. In proposito, dichiara di condividere la rimodulazione delle scadenze temporali del ciclo di programmazione economico-finanziaria, in particolare lo spostamento in avanti del termine di presentazione del Documento quadro di finanza pubblica, che consente di giovare di un volume di dati più attendibili. Pone tuttavia in rilievo l'insufficienza di tale disposizione rispetto al tema della certificazione delle entrate, sottolineando che esso riveste una grande rilevanza nell'ambito del processo di bilancio, e che richiede pertanto la definizione di strumenti e metodologie appropriati, come sottolineato dalla Corte dei conti nell'atto n. 300. Di tale esigenza il testo in esame non sembra essere consapevole e prospetta anzi il rischio di scarsa coerenza con il disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale nella disciplina degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica. Tale questione riguarda in particolare l'armonizzazione e l'uniformità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dal momento che la sovrapposizione di diverse misure normative rischia di creare un quadro contraddittorio e incapace di dar luogo a previsioni di entrata trasparenti e affidabili.

Esprime poi le proprie perplessità in merito alla limitazione del contenuto della legge finanziaria, nella quale, con una modifica peggiorativa della vigente disciplina di contabilità, non possono essere inserite norme direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia. A suo avviso è inoltre criticabile anche la disposizione che limita alla riduzione del *deficit* pubblico i proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili e dai condoni fiscali. Rimarca negativamente che entrambe le disposizioni irrigidiscono le scelte, ma soprattutto creano una aspettativa in termini di sanatorie fiscali assolutamente non auspicabili.

Nel richiamare le posizioni del proprio Gruppo, ritiene preferibile affidare la funzione di certificazione dei bilanci pubblici, piuttosto che a una nuova autorità da istituire, agli organi interni della Camera e del Senato,

attraverso l'unificazione e il rafforzamento del loro servizio di bilancio, anche nell'ottica di una riforma del sistema bicamerale. Tale soluzione soddisfa a suo parere l'esigenza fondamentale di evitare che i dati sul quadro di finanza pubblica siano gestiti in via esclusiva dagli uffici del Governo, consentendo viceversa la piena esplicazione dei poteri di controllo del Parlamento.

Il presidente BALDASSARRI dà conto dell'*iter* presso la Commissione bilancio del disegno di legge in titolo.

Il senatore FERRARA (*PdL*) sottolinea che la discussione delle varie proposte di riforma delle procedure e degli strumenti di bilancio deve tener conto dell'evoluzione del sistema democratico, da un assetto fondato sulla centralità del Parlamento a uno in cui sono maggiormente accentuati i poteri di indirizzo del capo del Governo. Tuttavia rileva che il disegno di legge n. 1397 sembrerebbe assegnare al Governo una non condivisibile prevalenza nella disponibilità dei dati finanziari e nelle scelte di politica del bilancio.

In tale contesto, assume pertanto una rilevanza ancora maggiore il potere di controllo del Parlamento sulla allocazione delle risorse pubbliche e sulla loro corretta finalizzazione agli obiettivi programmatici enunciati. Ritiene fondamentale assicurare il soddisfacimento di tale esigenza, che richiede a suo avviso trasparenza nel processo di quantificazione delle voci di bilancio in modo da rendere agevole la verifica da parte delle Assemblee parlamentari.

Il senatore MUSI (*PD*), riservandosi un più ampio intervento nel prosieguo della discussione generale, esprime netta contrarietà all'ipotesi che il disegno di legge n. 1397 s'inserisca in un percorso di transizione a una forma di governo di tipo presidenziale.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri delle ore 14,45 di domani, mercoledì 29 aprile, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 28 aprile 2009

98^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(327) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(1062) ASCIUTTI ed altri. – *Legge quadro sulla qualità architettonica*

(646) BUTTI. – *Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto solo il parere della Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti, mentre la Commissione bilancio non si è ancora espressa.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), richiamando l'esame dei disegni di legge in materia di difficoltà specifiche di apprendimento durante il quale la Commissione convenne di elaborare un indirizzo al Governo a conclusione dell'*iter*, propone di presentare un ordine del giorno anche sui provvedimenti in titolo, al fine di dare indicazioni al Governo circa la ricostruzione in Abruzzo, soprattutto con riguardo al centro storico e ai beni culturali danneggiati.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta disponibilità in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(87) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo

(1422) CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive

(1429) ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice ADERENTI (*LNP*) la quale, nel confrontare le proposte normative all'esame, rileva anzitutto che le analogie tra i disegni di legge nn. 87 e 1429 risiedono nell'istituzione di un Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo. Segnala altresì che il disegno di legge n. 87 istituisce un numero di organismi maggiore rispetto al testo proposto dal senatore Asciutti, prevedendo 39 nuovi incarichi i cui compensi avranno un costo di circa 2 milioni di euro annui. Analogamente anche il disegno di legge n. 1429 comporta oneri per circa 1.5 milioni di euro annui per i compensi delle figure da istituire; reputa in proposito preferibile investire le esigue risorse per fare cinema anziché per corrispondere emolumenti a nuovi soggetti.

Ritiene altresì che il Centro nazionale risponda alla logica del controllo centralizzato della gestione dei fondi statali, a prescindere dalla sua collocazione nelle strutture ministeriali. Ciò, oltre a perseguire un improprio centralismo, significa a suo avviso decidere quali imprese italiane di produzione cinematografica e quali coproduzioni europee e internazionali riceveranno finanziamenti.

Condivide invece i meccanismi di finanziamento automatici per le produzioni, presenti tanto nella proposta del Partito Democratico quanto in quella del Popolo della Libertà, al fine di limitare i favoritismi politici attuali. In merito, pur riconoscendo che il Centro nazionale ha questa finalità, ritiene che la sua nomina prettamente politica non sarà in grado di limitare i finanziamenti di tipo discrezionale.

Dà indi conto di alcuni dati dell'Osservatorio dello spettacolo riferiti al 2007 circa il sostegno economico alla produzione, rimarcando che oltre la metà delle risorse disponibili è stata devoluta a 23 case di produzione mentre i fondi restanti sono stati distribuiti tra 63 produttori. Lamenta peraltro che la gran parte dei finanziamenti alla produzione è concentrata nella regione Lazio ed in particolare a Roma, a dimostrazione di un si-

stema «romano centrico» in senso non solo finanziario, culturale e artistico ma anche organizzativo. Segnala altresì che circa il 60 per cento dei contributi è suddiviso tra 6 produttori mentre poco meno del 40 per cento è distribuito tra tutte le altre case di produzione. Rivendica quindi che il disegno di legge n. 1422 mira all'abolizione di tali tipi di finanziamento automatici per i film commerciali, riservandoli tutt'al più alle opere giudicate di interesse culturale.

Dopo essersi soffermata sui progetti speciali beneficiari di risorse pubbliche, fa presente che la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, reputata una delle migliori in Europa, riceve quasi 12 milioni di euro, che risultano accresciuti dal 1998. Ritiene inoltre che con le risorse assegnate per gli allievi del Centro potrebbero anche essere conseguiti all'estero i relativi titoli professionali. Nell'assicurare che il suo Gruppo non ha un atteggiamento pregiudiziale nei confronti delle case di produzione, giudica essenziale un impegno per favorire i produttori indipendenti e i giovani emergenti.

Evidenzia quindi che, secondo i disegni di legge nn. 87 e 1429, Cinecittà Holding e il Centro sperimentale di cinematografia passerebbero sotto il controllo del Centro nazionale, in contro tendenza con l'evoluzione dell'ordinamento italiano, orientato ad applicare il federalismo fiscale, in virtù del quale regioni ed enti locali gestiranno in maniera diretta e responsabile il territorio, programmando anche le attività culturali e imprenditoriali, tra cui il cinema e l'audiovisivo. Si esprime perciò con favore rispetto al sistema delle film *commission*, le quali hanno un ruolo di supporto alle regioni per la promozione del settore cinematografico. Rileva peraltro che le 15 film *commission* italiane, nei confronti delle quali il disegno di legge n. 1422 mostra sensibile interesse, hanno contribuito a generare un notevole impatto economico a beneficio dei territori. Si sofferma quindi sui positivi esempi delle film *commission* Torino-Piemonte e del Friuli Venezia Giulia, descrivendo poi i compiti attribuiti a tali organismi dal disegno di legge n. 1422 in termini di promozione della produzione, di assistenza alle imprese locali e di controllo sui progetti.

Reputa altresì fondamentale che le regioni investano una parte delle risorse per interventi educativi nelle scuole, nella prospettiva di diffondere la conoscenza dei linguaggi cinematografici e televisivi, promuovendone il valore artistico, sociale e culturale.

Pur riconoscendo l'asimmetria del disegno di legge presentato dal suo Gruppo rispetto alle altre due proposte, giudica prioritario superare le logiche centraliste del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) amministrato da un Centro altamente politicizzato, come risulta anche dalle richieste degli operatori del settore. Occorre dunque a suo avviso regionalizzare i contributi destinati al cinema e riformare il FUS per valorizzare le identità territoriali dal punto di vista tanto culturale quanto industriale; pertanto le funzioni assegnate alle regioni dalle proposte nn. 87 e 1429 risultano alquanto riduttive.

Stigmatizza poi che la Sinistra abbia da sempre legato a sè il mondo del cinema e della cultura in generale, privilegiando solo alcune tematiche e trascurandone altre.

Si sofferma indi sulle somiglianze tra i tre disegni di legge circa la formazione del FUS e le modalità di erogazione del credito, ritenendo positiva la messa a regime del *tax credit* e del *tax shelter* atteso che ciò consentirà di attrarre capitali privati e di favorire l'ingresso nel mercato di produttori emergenti. Afferma perciò che la politica deve trovare il coraggio di rivoluzionare il punto di vista adottato fino ad ora, quanto meno per esprimere un orientamento coerente rispetto ai provvedimenti in materia di federalismo fiscale, prossimi all'entrata in vigore. Nel ribadire l'esigenza di assegnare maggiori poteri alle regioni, ricorda che secondo la Corte costituzionale lo spettacolo rientra nelle competenze di tipo concorrente.

Registra comunque condivisione su alcuni contenuti e sulle modalità di applicazione, per cui potrebbe essere elaborato un nuovo testo proprio nella prospettiva di favorire la pluralità delle imprese di produzione, di distribuzione, tecniche, sia pubbliche che indipendenti, anche a beneficio delle economie regionali.

La senatrice DE FEO (*PdL*) sottolinea l'esigenza di tener conto dei risultati ottenuti dalle opere finanziate con risorse pubbliche, lamentando che talvolta sono sostenuti finanziariamente film che poi non vengono distribuiti nelle sale. Ritiene dunque che tale aspetto debba essere disciplinato nell'ambito dei provvedimenti in titolo, tanto più che si tratta di investimenti cospicui rivolti ad un comparto rilevante anche sul piano industriale.

Domanda altresì maggiori dettagli circa la distribuzione, rilevando con rammarico che spesso i distributori scelgono i film solo per l'interesse di mercato senza alcuna attenzione al valore culturale delle opere. Rimarcando la distinzione tra la produzione e la distribuzione, auspica infine un pieno sostegno al comparto.

Il PRESIDENTE fa presente che sono iscritti a parlare altri senatori. Rinvia dunque il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 28 aprile 2009

95^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidente

MENARDI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Massimo Sarmi, amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A, la dottoressa Simona Giorgetti, responsabile media relations e la dottoressa Lorentana Cortis, responsabile attività con il Parlamento.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: seguito dell'audizione dell'Amministratore delegato di Poste italiane S.p.A.

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO, nel dare il benvenuto all'ingegner Sarmi, dà la parola ai senatori per la formulazione di quesiti.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) ricorda che nella giornata di ieri l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Poste italiane per presunto abuso di posizione dominante, in relazione ai costi di commissione applicati sui bollettini postali; al riguardo, domanda quale sia, sul punto, la posizione dell'azienda.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) chiede chiarimenti in merito al ricorso, da parte di Poste italiane, a contratti di lavoro a tempo determinato e ai conseguenti contenziosi giurisdizionali; inoltre, si sofferma sulle esigenze di adeguamento tecnico-logistico degli uffici postali, tenuto conto che questi, pur svolgendo quote sempre maggiori di attività bancaria, sono spesso privi delle idonee capacità di accoglienza. Sul punto auspica, altresì, la destinazione di parte degli utili del Banco posta a copertura del servizio universale.

Il senatore BORNACIN (*PdL*), nel toccare la questione della diffusione degli sportelli postali nei piccoli comuni e nelle aree montane, domanda chiarimenti su eventuali protocolli stipulati tra Poste e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) relativi alla copertura dei servizi nelle aree disagiate.

Il senatore CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*) chiede se l'infrastruttura logistica di Poste italiane possa essere messa al servizio del «sistema Paese», nonché della Pubblica Amministrazione, per aumentarne l'efficienza e la funzionalità.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel riconoscere la profonda sensibilità istituzionale dell'ingegner Sarmi, pone una serie di quesiti riguardanti la filiera del recapito, i centri di costo effettivi del servizio postale universale, le prospettive della politica di gestione del personale e l'erogazione del servizio nei piccoli centri.

Propone altresì – in vista dell'avvio del processo di liberalizzazione del settore previsto per il 1° gennaio 2011 – di audire l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore BUTTI (*PdL*) si associa all'istanza di chiarimento riguardanti i costi di commissione applicati ai bollettini postali; inoltre, avanza richieste di approfondimento in merito all'efficienza del servizio offerto nelle aree montane, agli investimenti logistici e di sicurezza per l'ammmodernamento degli edifici postali e alla diffusione degli sportelli nelle aree a maggiore densità produttiva e imprenditoriale come la Lombardia.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) domanda se Poste italiane abbia adottato un progetto di investimento calibrato sui piccolissimi comuni – con

meno di cinquecento abitanti – dove risiedono per lo più persone anziane e nei quali l'azienda postale eroga una serie complessiva di servizi sia postali che bancari.

Il presidente GRILLO (*PdL*), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dell'ingegner Sarmi ai fini dell'ammodernamento dell'azienda da lui guidata, chiede chiarimenti su tre questioni: gli investimenti nel settore della logistica, anche alla luce di una forte attenzione al riguardo presente in Germania e in Olanda; le tematiche del Banco posta, anche tenuto conto della diffusione degli strumenti finanziari derivati; il contributo di Poste italiane nel progetto di diffusione della «banda larga».

L'ingegner SARMI – dopo aver ripercorso l'evoluzione intrapresa dall'azienda negli ultimi anni, con particolare riguardo all'ammodernamento indotto dalla diffusione delle nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione – ricorda che Poste italiane si trova dinanzi a nuove sfide derivanti dalla diminuzione dei flussi postali, registratasi nell'intero mercato postale mondiale, nonché dalla difficile congiuntura economica di questi mesi.

Per quanto attiene l'istruttoria avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui costi di commissione dei bollettini postali, rammenta come questi ultimi costituiscano un importante strumento di pagamento: alcuni mesi addietro, Poste italiane si era confrontata con le associazioni di tutela dei consumatori, annunciando l'incremento da un euro a un euro e dieci centesimi per i soli bollettini eseguiti manualmente con l'assistenza dell'operatore. Nonostante tale rimodulazione, sottolinea come il bollettino postale rimanga la forma più conveniente di pagamento, per cui ritiene difficile comprendere i motivi che hanno portato all'apertura di un'istruttoria, oltretutto avviata dietro sollecitazione di un'associazione di consumatori diversa da quelle riconosciute e coinvolte da Poste italiane nella consultazione preventiva.

Venendo alle problematiche del costo del lavoro, ripercorre la questione dei contratti a tempo determinato e del conseguente contenzioso giurisdizionale, foriero, per l'azienda, di un costo superiore a 1,5 miliardi di euro dovuto alla reintegrazione, disposta dalla magistratura del lavoro, di più di ventimila persone: sull'intera problematica auspica l'adozione di appositi provvedimenti che contribuiscano alla risoluzione delle criticità emerse.

Si sofferma, poi, sui rapporti tra Poste italiane e agenzie di recapito, sottolineando l'esigenza che la liberalizzazione del settore postale e la competizione concorrenziale si ispirino a regole omogenee e applicabili a tutti i soggetti, evitando che alcune agenzie utilizzino il personale al di fuori delle forme contrattuali previste. Al riguardo, è necessario giungere alla predisposizione di un contratto di lavoro unico per il settore postale, seguendo l'esempio di altri Paesi, come Germania, Austria e Olanda.

Successivamente, descrive analiticamente le strategie di Poste italiane con riferimento all'erogazione del servizio universale, al potenziamento dei servizi su *Internet* e alla logistica.

Per quanto concerne la diffusione della «banda larga», ricorda che oggi circa undici mila uffici postali sono connessi a *Internet* attraverso la banda larga mentre altri duemila ne sono privi. Evidenzia, sul punto, la necessità di enucleare quei servizi erogabili esclusivamente a mezzo della banda larga, senza peraltro dimenticare l'esigenza di un graduale ma consistente ciclo di investimenti per la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche esistenti in via di obsolescenza.

Il presidente GRILLO (*PdL*) chiede un ulteriore chiarimento sulla correlazione tra gli investimenti tecnologici di Poste italiane e il progetto di diffusione della «banda larga» gestito dal Dipartimento delle comunicazioni.

L'ingegner SARMI garantisce la correlazione tra questi due progetti di investimento, individuando la principale criticità nel tentativo di assicurare l'erogazione di servizi tecnologicamente avanzati anche in quei territori dove mancano condizioni di immediata remunerazione.

Affronta poi il tema della presenza degli sportelli nei piccoli comuni, ritenendo che occorra assegnare ad essi un ruolo di pubblica utilità, in termini di erogazione non soltanto di servizi postali, ma anche di servizi finanziari, polizze assicurative, contratti di mutuo: tutto ciò richiede un investimento tecnologico, oltre che di adeguata formazione del personale.

Si sofferma, successivamente, sulle potenzialità derivanti dall'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica di Poste italiane ai fini dello sviluppo dell'*e-government*, portando l'esempio del rilascio dei certificati anagrafici attraverso la rete degli sportelli postali.

In merito al quesito posto dal senatore Vimercati nella seduta dello scorso 24 febbraio, sul collocamento, avvenuto tra il 2000 e il 2001, di una serie di prodotti obbligazionari postali *index linked* sottoscritti da circa settantamila piccoli risparmiatori, consegna alla Commissione una nota informativa che riepiloga nel dettaglio le scelte adottate dall'azienda per venire incontro alle esigenze dei sottoscrittori di tali prodotti.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) ringrazia l'ingegner Sarmi per tale informativa, proponendo, altresì, un'audizione specifica dedicata all'utilizzo, da parte di Poste italiane, delle nuove tecnologie per l'erogazione di servizi, anche in relazione alle sinergie con la Pubblica Amministrazione.

Il presidente GRILLO reputa di estremo interesse la proposta del senatore Vimercati, pregando l'ingegner Sarmi di far pervenire alla Commissione una memoria scritta sul punto, in vista di una futura audizione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) precisa le richieste di chiarimento riguardanti: la capacità degli operatori postali di far fronte all'avvio della

liberalizzazione; l'adeguamento normativo imposto dal medesimo processo di liberalizzazione; i centri di costo del servizio universale; il contratto unico per i lavoratori del settore; gli ambiti territoriali di servizio.

L'ingegner Sarmi risponde alle ulteriori richieste di chiarimento avanzate dal senatore Marco Filippi, soffermandosi, in particolare, sui costi del servizio universale, sul contratto unico di settore e sulle sfide derivanti dall'avvio della liberalizzazione del mercato postale.

Il presidente MENARDI, nel ringraziare l'ingegner Sarmi, dichiara conclusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 28 aprile 2009

66^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(1346) LAURO ed altri. – Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di equo canone per i contratti agrari**

(Esame e rinvio)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rilevando che lo stesso è finalizzato a colmare una situazione di vuoto legislativo in ordine alla determinazione dell'equo canone per i contratti agrari di affittanza dei terreni.

Tale situazione si è verificata in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 5 luglio 2002, che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme in base alle quali i contratti citati erano determinati, vale a dire gli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Le due disposizioni dichiarate illegittime, nel determinare la misura dell'equo canone per i contratti in questione, prendevano a riferimento coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale dei terreni, risalenti al regio decreto-legge n. 589 del 1939. Il meccanismo così previsto è stato ritenuto ingiustificato dalla Corte costituzionale, in base a considerazioni da ricondurre alla mancanza di garanzia di congruità della proprietà terriera da parte dello stesso.

In seguito, la non applicabilità delle norme precedenti in materia da parte della Magistratura – prosegue la relatrice – ha portato a una situazione decisamente incerta che ha aperto la via ad un contenzioso notevole, che concreta uno degli aspetti di maggiore problematicità, insieme a quello più evidente riguardante il sistema di determinazione del canone, da ricondurre alle diverse ipotesi di determinazione per legge o in base al libero mercato.

In una situazione così delineata di assenza di vera e propria tutela da parte degli affittuari e di incertezza per le attese anche dei proprietari, appare decisamente necessario l'intervento del legislatore, del resto auspicato dallo stesso Giudice costituzionale nella citata sentenza.

Il criterio fondamentale a cui la nuova disciplina legislativa deve guardare – prosegue la relatrice – va senza dubbio inquadrato nel proficuo rapporto tra affittuari e proprietari, in grado di instaurare un nuovo clima di fiducia e di consenso intorno all'istituto dell'affitto, che ha rivestito una funzione rilevante nel contesto dell'agricoltura italiana nel corso del tempo.

La presente iniziativa legislativa si muove in questa direzione, facendo fronte all'esigenza già segnalata di introdurre una nuova disciplina che colmi il vuoto legislativo creatosi, ed assumendo la scelta di nuovi criteri per la determinazione delle tabelle per affitti ad equo canone, di nuovi coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, quali strumenti atti a ricreare un rapporto certo e di reciproca soddisfazione fra le parti interessate, in grado di contribuire al rafforzamento e alla competitività strutturale delle aziende agricole e dei terreni alle stesse collegati.

La relatrice ripercorre inoltre l'evoluzione storica delle normative relative alla materia in questione, evidenziando che il criterio-guida per la determinazione dei canoni contenuto nella legge n. 567 del 1962, incentrato sulla produttività del fondo, è stato nel corso del tempo sostituito con criteri di tipo convenzionale, basati essenzialmente sul reddito dominicale, aggiornato con i cosiddetti coefficienti.

Taluni interventi normativi storicamente succedutisi in materia sono stati preceduti da decisioni della Corte costituzionale, che in particolare nell'anno 1972 aveva considerato irrilevanti i coefficienti previsti dalle norme allora in vigore.

La giurisprudenza ordinaria è intervenuta più volte in ordine alla materia di cui trattasi, considerando – in talune sentenze – i canoni quali meri accenti, in attesa di un intervento legislativo organico in merito ai profili in questione. In altre sentenze il giudice si è limitato a riscontrare l'impossibilità di determinare i canoni, mentre in altre ancora ha posto l'accento sull'articolo 45 della legge n. 203 del 1982, relativo ai cosiddetti «patti in deroga».

Va tuttavia evidenziato che questi ultimi ingenerano il rischio di un'eccessiva liberalizzazione della materia, allontanando la stessa dai meccanismi dell'equo canone e va altresì sottolineato che le Commissioni provinciali, alle quali è demandato il compito di fissare annualmente i canoni in relazione ai singoli territori, da tempo non sono operative in conseguenza della decisione della Corte costituzionale n. 318 del 5 luglio 2002, relativa alla disciplina legislativa di cui alla legge n. 203 del 1982.

Il disegno di legge in titolo – conclude la relatrice – è volto a superare tali criticità, prospettando una disciplina transitoria finalizzata all'aggiornamento dei canoni in questione, nell'ottica di dare nuova operatività ai moduli contemplati dalla legge n. 203 del 1982.

Si apre la discussione generale.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) sottolinea l'esigenza di operare un inquadramento generale della materia di cui trattasi, evidenziando tuttavia che tale necessità non risulta affatto incompatibile con i moduli incentrati sui patti in deroga, che finora sono risultati funzionali ed efficienti.

I canoni di affitto devono essere rapportati alla produttività dei terreni, ai valori di produzione e ai valori fondiari, i quali ultimi presentano un andamento non sempre coincidente con il *trend* dei redditi agricoli.

Il Presidente prospetta l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni delle organizzazioni del settore, al fine di approfondire ulteriormente la materia in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1339) ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di stabilire fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, fissandolo per le ore 20 di giovedì 7 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 28 aprile 2009

72^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 23 aprile.

Il presidente CURSI rende noto che la Commissione bilancio il 23 aprile scorso ha esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 a 33 esprimendo parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 33.0.2, 33.0.3, 33.0.5 (testo 2), 13.500/3, 13.500/4, 13.500/5, 13.500/7, 13.500/8, 13.500/9 e 18.600/1. Dichiarò pertanto inammissibili tali proposte emendative.

Ricorda inoltre che la 5^a Commissione ha espresso sull'emendamento 28.3 parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario GIORGETTI ritira l'emendamento 30.0.7 (testo 3) e presenta l'emendamento 28.3 (testo 2), pubblicato in allegato, volto a recepire le condizioni della Commissione bilancio.

Il presidente CURSI presenta l'emendamento 30.0.4 (testo 2), mentre il RELATORE presenta l'emendamento 18.601 (testo 2), entrambi pubblicati in allegato.

Riprendendo l'esame delle proposte accantonate nelle precedenti sedute, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.6 (testo 3) e 4.0.2 e 4.0.3, ove riformulati in ottemperanza del parere condizionato reso dalla Commissione bilancio. Esprime invece parere contrario al subemendamento 4.6 (testo 3)/1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi con distinte votazioni gli emendamenti 4.6 (testo 3), 4.0.2 e 4.0.3, come riformulati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Respinge, invece il subemendamento 4.6 (testo 3)/1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.59 (testo 2), 16.502 (testo 2)/4 e 16.502 (testo 2). Esprime invece parere contrario sui subemendamenti 16.502 (testo 2)/1, 16.502 (testo 2)/2 e 16.502 (testo 2)/3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti 16.59 (testo 2), 16.502 (testo 2)/4 e 16.502 (testo 2), come subemendato. Respinge, invece i subemendamenti 16.502 (testo 2)/1, 16.502 (testo 2)/2, 16.502 (testo 2)/3.

Il presidente CURSI, in relazione all'emendamento 16.0.4 (testo 2), ricorda che il parere del Governo era favorevole, ma condizionato al mantenimento del solo comma 1 con la soppressione delle parole: «della realizzazione di mercati effettivamente concorrenziali».

Dopo un breve intervento del senatore VETRELLA (*PdL*), il senatore BUBBICO (*PD*) si riserva di valutare la riformulazione proposta, evidenziando che al comma 1 anche le parole «ai fini della tutela dei clienti finali e» dovrebbero essere, per coerenza soppresse.

Su richiesta del rappresentante del Governo la Commissione conviene dunque sull'accantonamento dell'emendamento 16.0.4 (testo 2).

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 18.0.7, 18.0.9, 18.0.20. Esprime, invece, parere contrario sugli emendamenti 18.0.11, 18.0.19 e 18.0.21.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.0.6 e 18.0.8 e conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Con distinte votazioni la Commissione approva l'emendamento 18.0.20, risultando preclusi il 18.0.6 e il 18.0.7, gli identici 18.0.8 e 18.0.9, 18.0.24. Respinge, invece, gli emendamenti 18.0.11, 18.0.19 e 18.0.21.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 18.0.25 (testo 2), al quale il senatore VETRELLA (*PdL*) aggiunge la propria firma, rimane accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio, così come le proposte emendative ad esso riferite.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli identici 24.1, 24.2 e 24.3.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 25.3.

Previo parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 28.3 (testo 2).

Il presidente CURSI ricorda che, a seguito del ritiro dell'emendamento 30.0.7 (testo 3), i subemendamenti ad esso riferiti sono decaduti.

La senatrice FIORONI (*PD*) accetta di riformulare l'emendamento 30.0.8, che, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato nel testo 2, pubblicato in allegato.

Il presidente CURSI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1195

Art. 4.

4.0.2 (testo 2)

VICARI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Società cooperative)

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo". L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000".

10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, è sostituito dal seguente:

''3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro''.

11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

''Ferma le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico''.

12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2, comma 615 della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello sviluppo economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

a) delle somme introitate per le somme comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

b) di quelle relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) e di quelle riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo.

A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

13. Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" è sostituita con la parola: "esclusiva" e sono inoltre soppresse le parole "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni".

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

"6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni, verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000".

16. Nell'articolo 223-*septiesdecies* disp. Att. e trans. Cc. sono abrogate le parole: "entro il 31 dicembre 2004"».

17. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 59 del 1992, dopo le parole; "gli articoli 2" *inserire il numero "4"*».

4.0.3 (testo 2)

GHEDINI, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci" sono sostituite

tuite dalle seguenti: "comunicare annualmente le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo". L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000".

10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-*sexies-*

sdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro''.

11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

''Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico''.

12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2, comma 615 della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello sviluppo economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

a) delle somme introitate per le somme comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

b) di quelle relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) e di quelle riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo.

A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

13. Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota

delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" è sostituita con la parola: "esclusiva" e sono inoltre soppresse le parole "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni".

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

"6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni, verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000".

16. Nell'articolo 223-*septiesdecies* disp. Att. e trans. Cc. sono abrogate le parole: "entro il 31 dicembre 2004"».

18.601 (testo 2)

IL RELATORE

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a valere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP 6/92, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/07 e successive modificazioni ed integrazioni».

28.3 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria».

Conseguentemente, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

30.0.4 (testo 2)

CURSI, VETRELLA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

«All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Nel rispetto dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza e del disposto di cui al comma 2-bis, gli atti e i provvedimenti regionali di indirizzo od orientamento del servizio sanitario sulla prescrizione dei farmaci garantiscono l'efficacia della tutela brevettuale dei farmaci, la concorrenza ed il corretto funzionamento dei prodotti farmaceutici senza discriminare i farmaci con copertura brevettuale, a tutela della salute pubblica secondo il principio dell'appropriatezza prescrittiva terapeutica e dell'armonizzazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché per l'incentivazione della ricerca scientifica farmaceutica e per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese"».

30.0.8 (testo 2)

FIORONI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. La diffusione delle informazioni di prezzo può avvenire anche per il tramite di soggetti terzi.

3. In caso omessa o mancata comunicazione o in caso di sua difformità rispetto al prezzo effettivamente praticato dal singolo punto vendita di cui al comma 1, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste».

Art. 9.**9.500/1**

BUGNANO

All'emendamento 9.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, capoverso articolo 473, primo periodo, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «da un anno»;

b) al comma 1, la lettera *b)* capoverso articolo 474, primo periodo, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «da un anno».

9.500/2

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

9.500/3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

9.500/4

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

9.500/5

BUGNANO

All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «474-bis» aggiungere la seguente:

*«c-bis) » Art. 474-*quater*. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di una organizzazione criminale). – La pena è della reclusione da quattro a sedici anni e della multa da euro 60.000 a euro 300.000, quando i fatti previsti dagli articoli 473 e 474 siano commessi nell'ambito di una organizzazione criminale».*

9.500/6

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 9.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il comma 1 dell'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 473, 474, 474-bis, 517 e 517-bis del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera a fini industriali, introduce nello Stato oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela della persona offesa, con la multa da euro 10.000 a euro 1.000.000"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «Art. 517-ter» e le parole: «Art. 517-ter», ovunque compaiano all'interno dell'emendamento.

9.0.500/1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 9.0.500, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di delitti contro la fede pubblica). - 1. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)";

b) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";

c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 e per i reati di cui agli articoli 171, 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote";

d) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: "e, 461, 473 e 474 e per i reati di cui agli articoli 171, 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633».

Art. 10.**10.800/1**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 10.800, sopprimere il comma 4.

Art. 18.**18.8 (testo 3)/1**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, SANNA

All'emendamento 18.8 (testo 3), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. – Al fine di garantire la competitività e accrescere la concorrenzialità del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere un prolungamento del meccanismo di riduzione annuale delle quantità massime di gas che possono essere immesse in Italia, tramite produzione o importazione al fini della vendita, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, fino a raggiungere una percentuale inferiore al 50 per cento;

b) individuare modalità atte a garantire il rispetto dei quantitativi massimi di cui alla lettera precedente, prevedendo che alla formazione di tali quantitativi massimi concorrano le quantità di gas ceduto oltre frontiera, salvo che esse non siano cedute con meccanismi d'asta trasparenti e non discriminatori».

18.8 (testo 3)/2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 18.8 (testo 3), al capoverso 5-bis, lettera a), sostituire la parola: «maggiormente» con la seguente: «effettivamente».

18.0.25 (testo 2)/1

SANNA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 18.0.25 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «patti territoriali» aggiungere le seguenti: «dai contratti d'area».

18.0.25 (testo 2)/2

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 18.0.25 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

18.0.25 (testo 2)/3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 18.0.25 (testo 2), al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «con oneri a carico dell'impresa beneficiaria delle misure agevolate».

Art. 24.**24.1000/1**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 24.1000, sopprimere i commi da 1 a 3 e da 5 a 7.

24.1000/2

BUGNANO

All'emendamento 24.1000, sopprimere i commi 1, 2, 3, 5 e 6.

24.1000/3

BUGNANO

All'emendamento 24.1000, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e attribuite alla competenza» fino a: «con sede in Roma».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

24.1000/4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 24.1000, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e attribuite alla competenza» fino a: «con sede in Roma».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma» con le seguenti: «giudice amministrativo».

24.1000/5

MARITATI

All'emendamento 24.1000, al comma 1, sopprimere la parola: «comunque».

24.1000/6

MARITATI

All'emendamento 24.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «attinenti» sino a: «energetico» con le seguenti: «attinenti al settore dell'energia, relative a comportamenti ricollegabili all'esercizio dei poteri delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati».

24.1000/7

MARITATI

All'emendamento 24.1000, al comma 1, dopo le parole: «alla stessa equiparati» inserire le seguenti: «realizzati nell'esercizio dei rispettivi poteri».

Art. 29.**29.0.1 (testo 2)/1**FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 29.0.1 (testo 2), sopprimere il comma 1.

29.0.1 (testo 2)/2FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 29.0.1 (testo 2), sopprimere il comma 2.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 28 aprile 2009

75^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'ISTAT, il professor Luigi Biggeri, presidente, la dottoressa Vittoria Buratta, direttore del dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico-scientifico, la dottoressa Patrizia Cacioli, direttore centrale per la comunicazione e la programmazione editoriale, la dottoressa Linda Laura Sabbadini, direttore centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita, la dottoressa Alessandra Agostinelli, dirigente della direzione centrale della contabilità nazionale e la dottoressa Antonella Baldassarini, dirigente della direzione centrale della contabilità nazionale.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione di rappresentanti dell'ISTAT**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta nella seduta del 21 aprile.

Il professor BIGGERI fornisce un quadro analitico delle fonti informative disponibili sui redditi da lavoro e sulla distribuzione della ricchezza, mettendo a disposizione della Commissione una selezione delle recenti pubblicazioni ISTAT più interessanti ai fini dell'indagine. Nel corso dell'esposizione si sofferma altresì sulle tendenze del mercato del lavoro dal 1993 ad oggi, con riferimento anche ad alcune statistiche di genere. Si dichiara comunque anticipatamente disponibile ad approfondimenti su punti specifici di particolare interesse della Commissione.

Il presidente GIULIANO ringrazia il professor Biggeri per la ricca messe di dati illustrata e per i materiali posti a disposizione, chiedendo specificazioni su eventuali differenze per aree geografiche del Paese e per genere.

Il professor BIGGERI conferma l'esistenza di forti differenze di genere, legate al maggior peso familiare sostenuto dalle donne e dalla carenza di servizi sociali, con forti differenze tra Nord e Sud del Paese.

La dottoressa SABBADINI precisa che, a fronte di una grossa crescita dell'occupazione femminile, prevalentemente concentrata nell'area Centro-nord, si assiste altresì ad un incremento nel Sud della popolazione femminile inattiva, con una controtendenza registrata nell'ultimo anno. Dopo un ulteriore breve intervento del professor BIGGERI, la dottoressa Sabbadini fornisce altresì alcune precisazioni in relazione ad un quesito posto dal senatore NEROZZI (PD) con riferimento specifico alla distribuzione geografica per regione dell'incremento dell'occupazione femminile.

Il senatore TREU (PD) domanda precisazioni in ordine ai differenziali retributivi per genere e per aree del Paese. Seguono chiarimenti del professor BIGGERI e della dottoressa BALDASSARINI, i quali, nel sottolineare la particolare complessità dei dati, si dichiarano disponibili ad una elaborazione supplementare idonea a fornire risposta ai quesiti sollevati.

Il presidente GIULIANO interviene nuovamente per chiarire la particolare delicatezza del rapporto tra retribuzioni reali e retribuzioni contrattuali, evidenziando ancora una volta che i dati oggi esposti rendono indi-

spensabile un adeguato approfondimento da parte della Commissione. Ringrazia pertanto nuovamente il professor Biggeri e l'Istituto da lui presieduto per il particolare contributo di analisi fornito e per quello ulteriore che verrà effettuato, sottolineandone il prezioso supporto per l'approfondimento dei temi dell'indagine. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 28 aprile 2009

80^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare MENIA.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(14) BIANCONI. – *Introduzione dell'articolo 2 – bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti*

(740) SAIA ed altri. – *Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati*

(1356) MOLINARI e DELLA SETA. – *Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 22 aprile scorso.

Il presidente D'ALÌ, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti l'emendamento 1.1 che risulta approvato.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.20, mentre risulta precluso l'emendamento 3.2.

La Commissione conviene poi di chiedere al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, riservandosi la Presidenza di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti in Commissione al momento della deliberazione.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario MENIA, esprime il proprio apprezzamento per l'intendimento espresso dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ comunica che la seduta antimeridiana di domani, 29 aprile 2009, già convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la proposta di indagine conoscitiva sull'attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese.

La seduta termina alle ore 15,30.

**EMENDAMENTI APPROVATI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 14, 740, 1356**

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 2» con le seguenti: «In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e dall'otaria, all'articolo 2».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

1.20

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far data dal 1° gennaio 2010».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 28 aprile 2009

41^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PEDICA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luciano Criscuoli, dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: audizione di un Dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 31 marzo 2009.

Il PRESIDENTE , prima di dare la parola al dottor Criscuoli, comunica che la presidente Boldi ha ritenuto di invitare all'odierna audizione anche i membri della 7^a Commissione permanente, attraverso una lettera all'uopo indirizzata al presidente Possa, considerato l'interesse dei temi trattati per i componenti di quella Commissione.

Il dottor CRISCUOLI desidera, preliminarmente, rendere partecipi i commissari di un suo profondo convincimento, di carattere generale, in merito all'utilizzo dei fondi strutturali in Italia: a suo avviso, la gestione della politica di coesione ha rappresentato un importante momento di trasformazione dell'attività della pubblica amministrazione. È andata affermandosi, in altri termini, una nuova cultura della valutazione degli interventi che ha introdotto delle ricadute positive di cui hanno giovato tutti i settori dell'apparato burocratico.

A fronte di tale nuovo approccio culturale, prosegue l'oratore, è penetrata, al contempo, una modalità di azione «orizzontale» in seno alla stessa amministrazione italiana, che, come è noto, si è sempre caratterizzata per un proprio «*modus agendi*» tendente alla verticalizzazione dei rapporti e delle procedure. I pubblici poteri, detto diversamente, hanno imparato a non essere più autoreferenziali, a dialogare tra di loro e, in ultima analisi, a mettersi al servizio, per la prima volta, l'uno dell'altro.

Un ulteriore fattore positivo, generato dall'implementazione dei fondi strutturali in Italia, è stato quello di aver fatto emergere tutta una serie di potenzialità, all'interno delle strutture burocratiche e nel rapporto con gli enti privati, che altrimenti sarebbero rimaste sotto traccia.

Nel condividere il giudizio espresso, in una precedente audizione, dal dottor Barca, ossia che attraverso la politica di coesione molte cose sono cambiate in meglio in Italia, l'oratore aggiunge, tra i punti di forza, anche l'affiorare di una cultura dell'alleanza tra il settore pubblico e quello privato.

Certamente, i risultati di tale politica di coesione sono stati in parte inficiati dai molteplici aspetti critici che hanno purtroppo permeato la realizzazione dei progetti e delle iniziative nel territorio.

Al riguardo, egli si sofferma sul problema, anch'esso sollevato dal dottor Barca, riguardante l'addizionalità degli interventi comunitari rispetto all'intervento ordinario nazionale. Tale addizionalità è messa però in dubbio se le risorse provenienti da Bruxelles, invece di aggiungersi allo sforzo ordinario dello Stato, vanno, di fatto, a sopperire ai problemi di risanamento dei conti pubblici italiani.

L'oratore invita a riflettere, inoltre, sul problema della unicità delle decisioni strategiche nella gestione dei vari programmi. La questione delle competenze istituzionali, sorta a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione – con il conseguente instaurarsi del principio di legislazione concorrente anche in materia scientifico-tecnologica tra Stato e Regioni – ha introdotto, secondo alcuni, una evidente complicazione nei procedimenti di conferimento delle risorse comunitarie.

A suo avviso, ci si trova di fronte, più che a una complicazione, ad una opportunità, trattandosi di collaudare, in maniera efficace, un raccordo interistituzionale nella *governance* dei fondi strutturali, che non potrà prescindere da una indispensabile interlocuzione con gli enti territoriali.

Per quanto riguarda, in particolare, il versante della ricerca e dell'innovazione, il Miur si è sempre adoperato per evitare la parcellizzazione degli interventi. A tale proposito, si è cercato di percorrere, al fine di fomentare i comportamenti innovativi delle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno, la via degli interventi a sostegno di determinate comunità scientifiche presenti in un dato territorio.

Ciò sulla base del presupposto per cui risulta inidoneo e controproducente un mero supporto a favore di un singolo progetto o di una singola impresa – i cosiddetti «progetti-spot» – laddove l'utilità marginale di qualsiasi investimento in materia di ricerca e sviluppo si riscontra unicamente quando gli sforzi convergono verso la creazione di un ambiente adatto alla disseminazione dell'innovazione.

L'oratore passa, successivamente, ad elencare i principali indicatori di risultato ed impatto con riferimento ai PON ricerca 2000-2006, dai quali si deduce, inequivocabilmente, che i suddetti PON hanno operato in modo efficiente ed efficace e che l'amministrazione pubblica ha acquisito degli indubbi ritorni in termini di qualità della gestione.

Si tratta di risultati lusinghieri, sottolinea l'oratore, che hanno trovato apprezzamento da parte degli interlocutori istituzionali ed economico-sociali e della DG Regio della Commissione europea.

L'oratore conclude la prima parte del suo intervento richiamando l'attenzione sul dato che attesta come l'Italia si collochi ai primi posti in Europa nella graduatoria che registra l'incremento del rapporto di collaborazione tra livello pubblico e privato nel settore strategico della ricerca e dell'innovazione.

Seguono domande e quesiti posti dai senatori.

Il senatore POSSA (*PdL*) chiede, avuto riguardo al periodo 2000-2006, in che maniera è stato attivato il c.d. meccanismo di «premieria», previsto dalle istituzioni comunitarie, per valorizzare le varie tipologie di interventi connessi ai fondi comunitari.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede delucidazioni sulla possibile certificazione comunitaria del grado di incentivazione della *partnership* privato-pubblico nel settore della ricerca, alla stregua di quanto avviene in altri Stati europei.

Replica il dottor CRISCUOLI, il quale fa notare che il criterio della «premieria» è stato, fino a questo momento, applicato in modo soddisfacente e che è stata avvertita la necessità, per le piccole e medie imprese, di poter operare in ambienti strutturati, ovvero capaci di fornire loro dei servizi globali.

Il presidente PEDICA, considerato l'interesse per i contenuti della relazione svolta dal dottor Criscuoli manifestato dai commissari, peraltro chiamati a partecipare a concomitanti sedute di altre Commissioni, propone che la seconda parte dell'illustrazione venga rinviata ad una ulteriore seduta dell'indagine conoscitiva, da convocare presumibilmente la prossima settimana.

Così viene convenuto.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 28 aprile 2009

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 1474 Governo.

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

(S. 1474 Governo) *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991*

(Parere alla 3^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame che all'articolo 1, commi 1 e 2, autorizza la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi: Foreste montane; Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; Composizione delle controversie; Difesa del suolo; Energia; Protezione della natura e tutela del paesaggio; Agricoltura di montagna; Turismo e Trasporti. Rileva che la suddetta Convenzione, realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco alpino, ha come obiettivi la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi, il loro sviluppo sostenibile e la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino. Osserva che il comma

3 dell'articolo 1 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Fa notare che mediante delibere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i rapporti ed il coordinamento tra la Consulta Stato - regioni dell'Arco alpino e la stessa Conferenza unificata. Sottolinea che la Consulta, alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici, viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-regioni. Riferisce infine che l'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 3 dispone sull'entrata in vigore della legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) dichiara di condividere la relazione e la proposta di parere del relatore; preannuncia quindi il voto favorevole sulla medesima.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,10.

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale

(Esame del documento conclusivo e rinvio)

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, preliminarmente, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione è chiamata ad iniziare l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo (*vedi allegato 2*), ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento della Camera. Nel richiamare i contenuti della proposta di documento conclusivo, rileva che la Commissione ha svolto in tempi rapidi un'ampia indagine conoscitiva

sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in ordine al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. Evidenzia che l'indagine, connessa all'esame in sede consultiva del disegno di legge del Governo in materia di federalismo fiscale, ha affrontato temi essenziali rispetto ai quali si pongono profili d'intervento particolarmente problematici ma anche prospettive di sviluppo del Paese. Ricorda che la proposta di documento sottoposto all'esame della Commissione è stata già oggetto di valutazione in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Riferisce che nel corso dell'indagine, deliberata il 23 settembre 2008, la Commissione ha svolto 24 audizioni. Invita quindi i colleghi a presentare eventuali proposte integrative o di riformulazione sulla proposta di documento in titolo.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), nel ringraziare il presidente e l'intera Commissione per il lavoro svolto nel corso dell'indagine conoscitiva e per i contenuti della proposta di documento, richiama le ragioni che rendono ormai necessaria la tempestiva e piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Sostiene che il federalismo fiscale debba essere realizzato non disgiuntamente da una meditata ed accorta riforma della forma dello Stato che sappia introdurre un sistema istituzionale ispirato ad un federalismo collaborativo, solidale ed autonomistico. Osserva che, in relazione a tali temi, sul piano culturale si registra l'affermarsi di un convinto «*idem sentire*» tra le diverse forze politiche di maggioranza e di opposizione. Auspica che, in sede di esercizio della delega recata dal disegno di legge del Governo sul federalismo fiscale, la Commissione possa svolgere un ruolo non secondario nella verifica dei contenuti dei decreti delegati ed in particolare in relazione al complesso passaggio dal sistema dei costi storici al meccanismo dei costi *standard*. Ritiene utile che sia fornita adeguata pubblicità al documento conclusivo, al fine di rendere conoscibili i contenuti dell'indagine e tutti gli atti acquisiti nel corso della medesima.

Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Pepe ed auspica che la Commissione possa assumere un ruolo incisivo nella fase di definizione dei contenuti dei decreti legislativi delegati di attuazione del disegno di legge delega del Governo sul federalismo fiscale.

Luciano PIZZETTI (*PD*) chiede al presidente notizie in ordine ai tempi di approvazione della proposta di documento.

Davide CAPARINI, *presidente*, comunica che nella seduta di domani, mercoledì 29 aprile, proseguirà l'esame della proposta di documento; il voto sulla medesima si svolgerà tuttavia in una seduta che verrà fissata la prossima settimana, in una data da definire.

Gianvittore VACCARI (*LNP*) dichiara di condividere i contenuti della proposta di documento in esame. Osserva che l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha rappresentato un momento di importante approfondimento e confronto tra la Commissione ed i rappresentanti di tutti gli enti e le istituzioni ascoltati in audizione. Richiama quindi le valutazioni favorevoli espresse dai rappresentanti del Governo sui contenuti del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (S. 1474 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1474, in corso di esame presso la 3^a Commissione del Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991»;

considerato che la Convenzione è finalizzata a perseguire la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni ivi residenti, sancendo i principi cui dovrà conformarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino;

considerato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, relativa alle attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

I N D I C E

1. INTRODUZIONE. QUADRO DI RIFERIMENTO.
2. RIFERIMENTI CULTURALI ED EGEMONIA COSTITUZIONALE.
3. OBIETTIVI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA.
4. PROFILI D'INTERESSE E CRITICITÀ EMERSE.
 - 4.1 *La necessaria attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.*
 - 4.2 *Opportunità di una parallela attuazione del Codice delle autonomie locali.*
 - 4.3 *Esigenza di una verifica del costo complessivo della riforma.*
 - 4.4 *Coordinamento finanziario dei diversi livelli di governo del territorio.*
 - 4.5 *Finanza degli enti territoriali e patto di stabilità.*
 - 4.6 *Passaggio dalla spesa storica ai costi standard.*
 - 4.7 *La perequazione.*
 - 4.8 *Tributi propri delle Regioni a statuto speciale.*
5. SPUNTI E NOTE CONCLUSIVE.

1. INTRODUZIONE. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha avuto ad oggetto il nuovo assetto di competenze riconosciute, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. L'indagine è stata attivata nel quadro dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale.

La Commissione, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è sovente chiamata ad esprimere pareri su progetti di legge vertenti su materie in cui il riparto di competenze tra Stato e Regioni incide su profili di carattere finanziario e talvolta sull'interpretazione di disposizioni che rientrano nell'ambito normativo di cui all'articolo 119 della Costituzione. L'indagine ha inteso acquisire, al riguardo, elementi informativi e conoscitivi sugli aspetti più controversi e problematici e sulle criticità che afferiscono alla compiuta attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, con particolare riferimento al ruolo specifico ed alle competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali dalla vigente normativa.

2. RIFERIMENTI CULTURALI ED EGEMONIA COSTITUZIONALE

La Commissione, nel condurre con metodo analitico la fase cognitiva dei rilievi e delle valutazioni proposte dal sistema delle autonomie territoriali ha registrato una favorevole disponibilità da parte degli organi responsabili degli enti constatando un «*idem sentire*» su tematiche che da diversi anni sono presenti nel dibattito politico ed istituzionale.

La Commissione ha registrato che la stagione delle riforme, in modo particolare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è ormai matura e consente di affrontare questioni che interessano il funzionamento dello Stato democratico.

Si è registrata una storicizzazione crescente nel sistema degli enti locali di un maggiore protagonismo nel porre in essere quelle modifiche migliorative di una Costituzione per taluni aspetti ancora formalisticamente concepita.

Inoltre si è avvertito che l'evoluzione normativa e l'implementazione costituzionale debba avvenire *intramoenia*, cioè nel corpo vivo della Costituzione vigente che non deve essere considerata materia oltre modo codificata ma *res* istituzionale da arricchire senza stravolgimenti, nella processualità storica e secondo la metodologia delle opportunità poste e i ritmi di un crescente sistema delle autonomie sempre più coprotagoniste

nel realizzare, nel quadro del regionalismo storico, le riforme più opportune.

Inoltre l'ermeneutica giuridica odierna, all'interno di una dottrina che si è sempre più arricchita di studi sul federalismo concreto, e la cultura giurisprudenziale hanno sempre più evidenziato, in maniera concorde, una forte istanza del sistema delle autonomie di essere e di sentirsi più sovrane nella azione legislativa e nella prassi amministrativa. Del resto non solo la cultura giuridica ma anche quella delle dottrine politiche e sociali, attraverso non solo il Cattaneo ma anche Salvemini e pur tramite l'opera di Don Sturzo, non ha mai mancato, seppur con accenti diversi, di evidenziare unitariamente la necessità storica che le autonomie locali e le stesse Regioni fossero dotate di ampia autodichia e di ampi margini di autogoverno, pur anche di rilievo normativo esclusivo: tutti costoro condannando, in un modo o nell'altro, l'eccesso di centralismo.

La Commissione ha registrato peraltro che la sfida politica tra le due macro aree coalizionali e post-ideologiche che hanno sconvolto il sistema politico vigente fino al 1994 ha posto in essere, tra i punti essenziali dei loro rispettivi programmi, il tema delle modifiche del Titolo V e l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Tale sfida, sostenuta anche da nuove visioni culturali tutte finalizzate a valorizzare il sistema della sussidiarietà orizzontale, si delinea peraltro quale sfida istituzionale, che è nel cuore delle fenomenologie sociali e partecipative della moderna società democratica.

3. OBIETTIVI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

L'indagine conoscitiva rientra in un filone di interesse istituzionale per la Commissione, anche facendo seguito a procedure informative svolte nel corso delle precedenti legislature. Obiettivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nell'ottica regionalistica ed in relazione al profilo di competenza assegnato alle autonomie territoriali è stato quindi la valutazione del percorso normativo finora intrapreso, del contesto di riferimento e delle prospettive cui accedono le diverse iniziative per una legge di attuazione.

In particolare, la Commissione ha approfondito alcuni aspetti connessi all'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale quali il finanziamento delle funzioni delle regioni, il superamento della spesa storica, la perequazione, le compatibilità finanziarie ed il ruolo delle regioni a statuto speciale.

Il finanziamento delle funzioni delle Regioni è un profilo di particolare rilievo. Il principio del federalismo implica un riconoscimento della diversità in relazione al finanziamento ed alla gestione di tutte le funzioni che non rientrano nel novero della lettera *m*) dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione riguardante le funzioni afferenti alla tutela costituzionale dei livelli essenziali di esclusiva competenza dello Stato in materia

legislativa. Il tema dell'estensione interpretativa della predetta lettera *m*) ha costituito quindi un punto dell'indagine.

Il superamento della spesa storica, che potrebbe avvenire mediante l'utilizzo di indicatori standardizzati di costo, ha rappresentato un ulteriore profilo di interesse dell'indagine. L'attuale distribuzione delle risorse tra le autonomie territoriali si basa sulla stratificazione e storicizzazione del sistema dei tributi devoluti e dei trasferimenti che risale al 1976. Nel tempo è emersa l'esigenza di allocare le risorse in base ad indicatori *standard* di costo e di fabbisogno finanziario, mediante un passaggio graduale dall'attuale al nuovo sistema.

La perequazione e la prospettiva di attivare un apposito fondo alimentato dalla fiscalità generale che assicuri il finanziamento dei fabbisogni *standard* per tutte le Regioni, ed il cui impatto sul sistema regionale è da valutare con attenzione, si pone come profilo dirimente rispetto all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione ed è stato oggetto di approfondimento nel corso dell'indagine.

Il profilo delle compatibilità finanziarie richiede un'accurata riflessione: l'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo dovrà essere coerente con il vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico. L'indagine ha inteso valutare se il prospettato disegno di federalismo fiscale, ed il margine di autonomia connesso all'iniziativa delle Regioni in materia, sia in prima istanza neutrale rispetto all'uso delle risorse pubbliche, e che si collochi nel percorso di contenimento della spesa pubblica.

Il ruolo delle regioni a statuto speciale ha rappresentato un ulteriore tema di approfondimento nel quadro delineato dall'indagine.

La Commissione ha svolto le seguenti audizioni connesse all'indagine:

Presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI): Fabio Melilli (24.09.08).

Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI): Leonardo Domenici (25.09.08).

Rappresentanti di Legautonomie: Cesare Beggi, sindaco del comune di Quattro Castella (RE); Loreto Del Cimmuto, direttore di Legautonomie (30.09.08).

Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM): Enrico Borghi (1.10.08).

Rappresentante della Conferenza delle Regioni e Province autonome: Romano Colozzi, assessore alle risorse, finanze e rapporti istituzionali della regione Lombardia e coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (8.10.08).

Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome: Monica Donini (23.10.08).

Presidente di Confedilizia: Corrado Sforza Fogliani (29.10.08).

Rappresentante di Confcommercio: Costante Persiani, vice direttore generale (29.10.08).

Rappresentante di Confcooperative, Maurizio Ottolini, vice presidente (30.10.08).

Rappresentante di Confartigianato, Cesare Fumagalli, segretario generale (6.11.08).

Rappresentante di Confindustria, Luca Garavoglia, presidente del Comitato tecnico per il fisco (12.11.08).

Rappresentante di Confagricoltura Giorgio Buso, responsabile del servizio legislativo (12.11.08).

Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Prospero De Franchi (19.11.08).

Rappresentante della Giunta regionale della Toscana: Gianfranco Simoncini, assessore all'istruzione, formazione e lavoro (20.11.08).

Presidente della regione autonoma della Sardegna, Renato Soru (20.11.08).

Vice Presidente vicario del Consiglio regionale del Veneto, Carlo Alberto Tesserin (25.11.08).

Rappresentante del Consiglio regionale delle Marche: Giuliano Brandoni, Presidente della II Commissione consiliare bilancio-finanze (26.11.08).

Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Dieter Steger (04.12.08).

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Giulio De Capitani (11.12.08).

Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman (11.12.08).

Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin (04.02.09).

Segretario generale dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI), Sara Agostini (11.02.09).

Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise (18.03.09).

Commissario dell'Ente italiano della montagna, Luigi Olivieri (22.04.09).

4. PROFILI D'INTERESSE E CRITICITÀ EMERSE

Molteplici sono i profili di criticità emersi dalle audizioni svolte e rilevati nelle note e nei documenti acquisiti nel corso dell'indagine.

Il dato che, in premessa, si delinea chiaro ed appare condiviso nel dibattito politico-istituzionale è rappresentato dall'esigenza che si attivi, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale, un processo di autentico decentramento e di forte autonomia degli assetti finanziari delle autonomie territoriali tale da coniugare l'indispensabile profilo dell'efficienza del-

l'impiego delle risorse economico-finanziarie con gli aspetti distributivi dell'allocazione delle medesime, nel tentativo di perseguire un equilibrio dinamico tra efficienza ed equità, più consono alle complessive esigenze del Paese e delle diverse articolazioni e specificità territoriali e regionali.

La riforma deve quindi privilegiare soluzioni normative e misure tese ad incentivare la ricerca di una maggiore efficienza nella gestione dei servizi e di una effettiva trasparenza nei flussi finanziari che attraverso il bilancio dello Stato transitano da un'area all'altra del Paese, nonché una piena responsabilizzazione degli amministratori locali nei diversi livelli di governo del territorio in cui si articola la Repubblica.

4.1 *La necessaria attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*

La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 370 del 2003, rileva che «appare evidente che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, poiché altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza di forme di finanziamento delle Regioni e degli enti locali contraddittorie con l'articolo 119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali». La Corte costituzionale ha statuito che il legislatore, in sede di attuazione, è tenuto a predisporre norme volte a coordinare l'insieme della finanza pubblica, fissando a tal fine i principi cui i legislatori regionali dovranno conformarsi, determinando le linee generali dell'intero sistema tributario e definendo il perimetro entro il quale potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali.

L'urgenza dell'intervento statale trae rilievo dall'opportunità, in particolare, di superare le criticità che la Corte costituzionale ha, in più occasioni, annesso alla «perdurante inattuazione» dell'articolo 119 della Costituzione, ai sensi delle pronunce nn. 98 e 194 del 2007: il legislatore statale detiene la potestà di incidere, anche nel dettaglio, sulla disciplina dei tributi «fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali». Si segnala che con la sentenza n. 381 del 2004 si è altresì affermata la legittimità della sospensione, disposta dall'intervento statale, del potere delle Regioni di esercitare spazi di autonomia nel prelievo tributario in attesa di una complessiva disciplina dell'autonomia tributaria delle Regioni, nel quadro dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. La Corte non ritiene possibile, in carenza della legislazione di coordinamento in materia tributaria, lo svolgimento di una piena esplicazione di potestà regionali autonome; il che profila una vistosa deroga al consolidato principio secondo cui le Regioni possono legiferare in materie concorrenti anche in assenza di disposizioni statali di principio, altrimenti desumibili dalla normativa vigente.

4.2 *Opportunità di una parallela attuazione del Codice delle autonomie locali*

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2008, ha evidenziato il rilievo dei profili organizzativi in merito alle problematiche attinenti all'assetto istituzionale e finanziario degli enti locali. La Corte ha peraltro sancito, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, che spetta al legislatore statale disciplinare i profili organizzativi concernenti l'ordinamento degli enti locali (sentenza n. 377 del 2003) ed adottare la disciplina quadro entro cui si esplicherà l'autonomia finanziaria degli enti medesimi.

È stata a più riprese evidenziata, nel corso dell'indagine, l'esigenza che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione possa opportunamente avvenire contestualmente all'adozione del cosiddetto Codice delle autonomie locali e, disegno ben più ambizioso, possa coniugarsi con l'attuazione di auspicate riforme di carattere costituzionale in chiave federalista o connotate da spiccata autonomia regionalistica (UPI, Consiglio Regionale della Regione Veneto). In particolare si è rilevata, nell'articolato del disegno di legge di iniziativa governativa, la carenza di specifici riferimenti all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo ai cosiddetti livelli differenziati di competenze regionali (Lega delle Autonomie, Confartigianato, Regione Valle d'Aosta). Si impongono pertanto norme che, in un quadro di razionalizzazione dell'assetto strutturale e funzionale delle autonomie territoriali, definiscano competenze e assegnino funzioni appropriate ai diversi livelli di governo del territorio. Si segnala, in tale ambito, che l'Ente Italiano della Montagna ha manifestato l'esigenza che sia data una chiara ed inequivoca definizione della nozione di comuni montani, affinché si superino i margini di incertezza in ordine a tale tipologia di amministrazioni territoriali, che versano sovente in condizione di disagio economico e necessitano pertanto di una normativa di salvaguardia anche nell'ottica dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

I rappresentanti della Regione Lombardia hanno riferito sui contenuti della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale lombardo: testo di ampio respiro che contempla previsioni attuative dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione relative al trasferimento di alcune materie dal livello di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni al livello di competenza esclusiva regionale. I rappresentanti della Regione Marche hanno auspicato un più profondo coinvolgimento delle Assemblee regionali nel processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

4.3 *Esigenza di una verifica del costo complessivo della riforma*

Sono stati mossi rilievi ed osservazioni critiche in ordine alla problematica questione del costo complessivo della riforma in itinere. In particolare, sono state sottolineate presunte carenze metodologiche sotto il profilo

della stima degli effetti economici e dell'impatto della riforma sui bilanci degli enti territoriali e degli stessi cittadini.

La mancanza di adeguati dati ed elementi informativi, anche di carattere statistico, sui «costi» della riforma costituisce un limite da più voci segnalato ed in audizione evidenziato con preoccupazione dai rappresentanti di Lega delle Autonomie. Nel corso degli incontri svolti in Commissione tale tema è stato affrontato con accenti critici; i rappresentanti di Confcommercio hanno auspicato il perseguimento di una condizione di invarianza del tratto tributario pro-capite al fine di razionalizzare le spese pubbliche senza ulteriori carichi tributari. I rappresentanti di Confcooperative hanno sostenuto la necessità di ridefinire e ridurre il peso fiscale pro-capite. Trattasi di un profilo critico su cui è in corso un'ampia riflessione e che potrebbe essere superato in sede di esercizio della delega fissando dei tetti percentuali ai margini di autonomia dell'utilizzo della leva fiscale nei diversi livelli di governo del territorio.

I rappresentanti della Regione Marche hanno ravvisato l'esigenza che si proceda ad una più profonda ed efficace valutazione dei costi dei servizi essenziali, registrando che il contenuto della legge delega, sotto tale profilo, appare incompleto e lacunoso. I rappresentanti di Confindustria hanno evidenziato i possibili rischi che si inneschi un circuito di spese non virtuose, spese improduttive, anomalie economiche di vantaggio per alcune regioni a discapito di altre. Per tali motivi si auspica da più osservatori la necessità di definire strumenti e metodi che consentano una realistica verifica dei costi economici della riforma e dell'impatto che ne deriverà sui bilanci pubblici dello Stato e degli enti territoriali. In definitiva da tutte le audizioni svolte sono emerse indicazioni rigorose in ordine all'esigenza di individuare quanto prima, quale dato imprescindibile per valutare la portata della riforma e modularne la disciplina anche nel dettaglio, l'esatta quantificazione dei «costi» che le amministrazioni territoriali e lo Stato nel suo complesso dovranno sostenere, soprattutto in una prima fase di transizione, per l'attuazione del federalismo fiscale.

4.4 Coordinamento finanziario dei diversi livelli di governo del territorio

Sussistono zone d'ombra e margini d'incertezza, a parere di rappresentanti di Lega delle Autonomie, in ordine agli strumenti di coordinamento tra i diversi livelli di sintesi tributaria. I rappresentanti di Uncem hanno sostenuto la necessità di pervenire a parametri di virtuosità ed efficienza con riguardo ai servizi locali collocandoli in un livello intermedio tra comuni e provincie. Assume rilievo al riguardo la delicata questione dei servizi di area vasta e del ruolo che potrebbero svolgere le città metropolitane quali nuovi poli di aggregazione di funzioni amministrative connesse a servizi intracomunali.

I rappresentanti della regione Toscana hanno paventato il rischio che il nuovo sistema di relazioni finanziarie tra autonomie territoriali, se non calibrato e coordinato rispetto alle specificità dei diversi livelli di governo regionale e degli enti locali, conduca ad una condizione di pregiudizio per

i territori economicamente deboli. Da più osservatori, ed in particolare dai rappresentanti del Consiglio regionale Veneto, è stato quindi formulato l'auspicio che si dia corso ad un più stretto coordinamento tra la finanza regionale e quella degli enti locali.

4.5 Finanza degli enti territoriali e patto di stabilità

L'articolo 119 della Costituzione sancisce che le autonomie territoriali stabiliscono ed applicano «tributi propri» e dispongono della compartecipazione al gettito di «tributi erariali», riferibili al loro territorio. La distinzione tra tributi propri (rispettivamente di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e tributi erariali assume un particolare rilievo ai fini della determinazione del livello territoriale di competenza. La Corte costituzionale definisce i «tributi propri regionali», nella sentenza n. 381 del 2004, quelli stabiliti dalle Regioni con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia «attribuito» alle Regioni ma siano stati istituiti con legge statale. Tributi propri delle Regioni sono quindi i soli tributi istituiti dalle Regioni nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. Si osserva che l'esercizio del potere esclusivo delle Regioni di autodeterminazione del prelievo è ad oggi circoscritto alle sole ipotesi di tributi, per la maggior parte «di scopo» o «corrispettivi», aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali. Oltre ai tributi propri, le altre entrate potrebbero assumere, a seconda delle modalità di impiego e quantomeno in parte, natura di trasferimento, inteso come flusso finanziario che transita dal bilancio dello Stato a quello dell'ente territoriale.

L'articolo 119 della Costituzione impone il venir meno di un sistema di finanza derivata basato sui soli «trasferimenti» a carico del bilancio dello Stato e induce all'affermazione di un modello di finanziamento della finanza regionale incentrato sul sistema della compartecipazione a quote dei tributi statali. In tale quadro si evidenzia che la Corte ha stabilito che la legittimità della destinazione di fondi a finalità specifiche, operata da leggi dello Stato, è condizionata dalla finalizzazione dei finanziamenti ad opere o servizi di competenza statale; al contrario, la finalizzazione a scopi connessi a materia di competenza delle Regioni o anche di competenza concorrente comporta la illegittimità costituzionale delle relative norme statali. La finalità che tale orientamento intende perseguire consiste nell'evitare che la previsione di interventi finanziari dello Stato a favore degli enti territoriali, vincolati nella destinazione, possa tradursi in uno «strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza» dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti territoriali. La Corte ha anche enucleato le condizioni alle quali sono consentiti interventi finanziari dello Stato in favore degli enti territoriali vincolati nella destinazione: si richiede che tali interventi insistano nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalle legge statale nelle materia di propria competenza esclusiva o nell'ambito di materie oggetto di «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, il che si verifica ove sia necessario attribuire con legge statale funzioni amministrative a

livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolare al tempo stesso l'esercizio di tali funzioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, mediante una disciplina «che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini».

La riforma delinea un sistema per cui i tributi regionali, ispirati ai principi della flessibilità, della manovrabilità e della territorialità, vengono distinti in tributi propri e tributi propri derivati (istituiti con legge statale, ma con il gettito assegnato alle Regioni). I primi dovranno garantire la manovrabilità dei bilanci e la responsabilità degli amministratori, mentre le compartecipazioni ai tributi erariali garantiranno la stabilità del volume delle risorse finanziarie, affinché si persegua l'equilibrio tra stabilità ed autonomia. Peraltro l'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancita dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione riguarda non solo il profilo delle entrate ma anche quello della spesa. Su tale versante non è tuttavia emersa una questione di «attuazione» della norma costituzionale. Le disposizioni statali al riguardo sono risultate immediatamente operative e stringenti nei confronti delle autonomie territoriali.

Il confronto tra autonomie territoriali e Stato sui profili di spesa si è incentrato soprattutto sul «Patto di stabilità interno», la disciplina con cui lo Stato dispone che il complessivo sistema delle territorialità partecipi e concorra al rispetto degli obblighi di carattere finanziario assunti in sede comunitaria. Si rileva che appare oggi consolidato l'orientamento per il quale il legislatore statale, mediante una disciplina di principio, impone agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, specifici vincoli alle politiche di bilancio che si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. La compressione dell'autonomia di spesa delle Regioni può colpire anche le materie di loro competenza. Si osserva che affinché tali vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali essi debbono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente ovvero, in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, la crescita della spesa corrente degli enti autonomi. La legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che permetta agli enti territoriali ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Occorre un'ampia riflessione, nell'ottica di una piena affermazione del federalismo fiscale, sulla specifica disciplina statale, vincolante per gli enti territoriali, in ordine al Patto di stabilità interno. Nel corso delle audizioni i rappresentanti di Confedilizia hanno espresso rilievi critici in ordine alle attività di verifica tributaria assegnate ai diversi livelli di governo del territorio. I rappresentanti della Regione Toscana e di Confcooperative hanno auspicato il riconoscimento di una chiara responsabilità di accertamento tributario a livello locale, anche in funzione di contrasto all'evasione fiscale.

4.6 Passaggio dalla spesa storica ai costi standard

Una questione centrale della riforma attiene al previsto passaggio dalla spesa storica ai costi *standard*. In ordine alla definizione del concetto di costo *standard*, si prospettano diverse indicazioni. Nel corso delle audizioni, i rappresentanti di Confedilizia hanno sostenuto la necessità di dar corso ad un federalismo competitivo che si incentri sulla previsione di un parametro di costo per ciascuna unità di servizio prodotto con riguardo ai servizi essenziali e di base (istruzione, sanità, assistenza e trasporti locali); in tal modo si delinea un costo *standard* asettico, valevole per tutto il territorio nazionale. I rappresentanti di Confcooperative hanno evidenziato una utile dicotomia tra il fabbisogno di spesa per unità di prodotto-servizio e il costo *standard* della stessa unità di prodotto-servizio: in relazione ai servizi essenziali si segnala che il disegno di legge richiama il fabbisogno *standard*, che può essere commisurato alle esigenze dei singoli enti locali o anche a singole macro-aree del territorio nazionale. Si è opportunamente evidenziata, anche ad opera dei rappresentanti della Regione Toscana, la necessità di costruire un adeguato sistema di definizione delle unità di misura individuate in relazione al fabbisogno *standard* connesso a ciascun servizio essenziale attraverso una valutazione ponderativa di tutti gli indici di costo relativi.

Nel corso delle audizioni svolte è emerso il dato del pregiudizio che potrebbe sorgere da una incongrua proliferazione dei cosiddetti centri pubblici di spesa, di cui si richiede, invece, una razionale diminuzione ed una efficace azione di monitoraggio e vigilanza ad opera di Agenzie tecniche nazionali. Nel corso dell'indagine si è registrato un orientamento favorevole ad affermare la chiara diversificazione tra spese obbligatorie e spese facoltative per i diversi livelli di governo locale. I rappresentanti della Regione Lombardia hanno prospettato l'utilità di un assetto di relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali basato su una incisiva flessibilità ed una forte autonomia tributaria riconosciuta agli enti locali ed alle regioni, con la riserva di ampi margini di discrezionalità in ordine alle cosiddette prestazioni non essenziali. I rappresentanti della Regione Sardegna hanno richiamato l'attenzione sul dato di relatività territoriale delle entrate tributarie in relazione alle specificità di produzione del reddito, non del tutto equiparabili tra territori regionali diversi; si è pertanto auspicata una riforma tributaria in senso regionale. L'indagine ha evidenziato la sussistenza di talune incertezze in ordine alla qualificazione dei tributi, come pure sostenuto dai rappresentanti di Lega delle Autonomie.

Si rende opportuno chiarire quale tipologia di cespiti patrimoniali siano riferibili alla potestà tributaria comunale, provinciale, delle città metropolitane, regionale, al fine di evitare distorsioni nel complessivo assetto delle relazioni finanziarie che intercorrono tra le autonomie territoriali. Occorre altresì delineare una griglia di parametri idonei a definire chiaramente le entità ed il profilo quantitativo relativamente a detti cespiti patrimoniali, al fine di rendere meno generica ed indefinita tale specifica materia cui è strettamente connesso il grado di concreta realizzazione

della riforma in essere, accrescendo le capacità di incisione accertativa degli enti locali. Al riguardo si segnala che, sul punto, sono emerse perplessità da parte dei rappresentanti dell'Uncem in ordine alla asserita scarsa attenzione posta nei confronti della particolare posizione dei Comuni montani e delle Comunità montane. Sembra opportuno chiarire le percentuali delle più importanti imposte sia dirette che indirette che possano, nella relativa espressione assoluta di quantificazione, essere assegnate alle Regioni ed agli enti locali.

Appare opportuna la previsione del divieto di doppia imposizione, ancorché limitata al solo medesimo presupposto d'imposta e non anche alla medesima base imponibile. In concreto, ciò comporta la ricerca di un non semplice equilibrio tra l'obiettivo di ridurre le imposte e quello di assegnare alle autonomie un credibile spazio per esercitare una piena potestà impositiva. Si segnala che sarebbe necessario inserire, nei decreti legislativi delegati, degli indicatori di coerenza con la cosiddetta sostenibilità comunitaria dei conti pubblici in relazione agli obiettivi di bilancio a medio termine.

4.7 *La perequazione*

Il tema della perequazione è evocato nel testo costituzionale in relazione all'articolo 117, comma primo, lett. e), che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla perequazione delle risorse finanziarie, senza alcun riferimento specifico al sistema interterritoriale. L'articolo 119 della Costituzione statuisce invece che «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante». Un tema della riforma che merita particolare attenzione riguarda proprio il sistema di perequazione delle risorse per i territori che versano in condizioni di maggiore disagio economico. I rappresentanti del Consiglio regionale della Toscana hanno sostenuto la necessità di attuare una corretta perequazione solidale tra tutte le aree del Paese al fine di rendere possibile in ogni territorio la soddisfazione dei bisogni collettivi essenziali. I rappresentanti della Regione Sardegna hanno manifestato riserve sulla effettiva portata del dato partecipativo in relazione al principio di perequazione integrata per le regioni più deboli.

Il modello che la riforma prospetta potrebbe garantire il finanziamento integrale delle funzioni degli enti locali, grazie al fondo perequativo per i territori con ridotta capacità fiscale e con risorse aggiuntive che lo Stato potrebbe destinare per il raggiungimento di scopi comunque diversi dal normale esercizio delle funzioni e per favorire lo sviluppo economico e sociale. Occorre al riguardo definire e precisare la tipologia dei criteri che presiedono alla determinazione della maggiore o minore capacità fiscale per abitante di ciascun territorio, in quanto alla individuazione di parametri coerenti consegue la possibilità di attenuare e ridurre i divari, in termini sociali ed economici, attualmente presenti sul territorio.

4.8 Tributi propri delle Regioni a statuto speciale

In ordine alla questione dei tributi propri delle Regioni a statuto speciale e dei connessi limiti, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 102 del 2008, ha rilevato che il Titolo V non prevede una forma di autonomia più ampia di quella riconosciuta sostanzialmente dagli Statuti speciali. Non si pone quindi, come per le Regioni a Statuto ordinario, un generale divieto di attivazione di tributi propri in carenza di una legislazione statale sui principi fondamentali di coordinamento. Nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Regione Valle D'Aosta si sono registrati profili di criticità in ordine al rischio di un'eventuale lesione delle prerogative riconosciute alle Autonomie speciali con specifico riguardo alla funzionalità della spesa e dei relativi bilanci. Occorre segnalare al riguardo che il testo prescrive che alle autonomie speciali saranno applicabili i soli articoli 14, 21 e 25, peraltro la normativa delegata sarà applicata nei relativi territori all'esito di specifici accordi formali. I rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia si sono dichiarati pronti ad attuare la riforma a bilancio invariato, ma hanno ribadito la necessità di salvaguardare la cosiddetta specialità territoriale e di confine soprattutto in materia di fiscalità di sviluppo.

5. SPUNTI E NOTE CONCLUSIVE

L'esigenza di regolare il passaggio dall'attuale finanza decentrata di tipo derivato ad un sistema fiscale e finanziario autonomo e responsabile superando progressivamente il criterio della spesa storica è ineludibile. La definizione dei costi *standard* rappresenta l'elemento centrale dell'intero impianto riformatore: il disegno di legge delega rimette ai decreti delegati il compito di darvi forma. Si rileva al riguardo che i dati e gli elementi valutativi, intesi quali indicatori oggettivamente utili, sono destinati a mutare in relazione alle diverse entità territoriali (peraltro anch'esse da mettere in relazione ad una vasta gamma di criteri definitivi) ed in relazione alle plurime tipologie e categorie dei vari universi di soggetti da considerare posti in relazione con ogni specifico servizio essenziale. Alle varie qualificazioni del valore economico del costo *standard* o della sua «cifra» consegue, di norma, un'oscillazione proporzionale delle modalità quantitative di utilizzo degli investimenti relativi ad ambiti di risorse perequative. È poco probabile che ciò, date le responsabilità assegnate anche in termini tributari e amministrativi, finisca per attenuare l'innovativa portata di autonome politiche di bilancio sia sul lato delle entrate che su quello della funzionale razionalizzazione delle spese.

Il fulcro della disciplina è la determinazione dei costi *standard* e del parametro rispetto al quale definirne il perimetro. Il nodo da sciogliere consiste nella necessità di definire se il costo *standard* si debba delineare quale mera scelta formale ovvero se implichi, come auspicato dalla riforma, una valutazione anche in termini di efficacia ed efficienza dei ser-

vizi offerti in un dato territorio. Se si accede a tale impostazione metodologica è utile ricorrere al parametro del fabbisogno *standard* optando esplicitamente per un modello che riferisca il livello *standard* non al «costo» bensì al «fabbisogno»; il primo si delinea quale concetto formale e neutro, il secondo si pone quale valore sostanziale che impone una problematica valutazione delle spese in termini di congruità, efficienza ed adeguatezza dei servizi o delle prestazioni rese. Peraltro, risulta evidente che la definizione dei costi *standard* è strettamente connessa alle specifiche finalità perseguite con la riforma: la ristrutturazione, la riduzione e il controllo della spesa pubblica; la diminuzione della pressione fiscale complessiva; la semplificazione delle funzioni amministrative e la razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Obiettivi da raggiungere in un quadro di rispetto dei vincoli del patto di stabilità europeo. Il meccanismo della spesa storica è inadeguato a regolare la dinamica proteiforme delle diverse realtà economiche del Paese e delle sue specificità territoriali ancor più in un Paese che con la riforma costituzionale del 2001 ha ulteriormente aumentato la distanza tra la responsabilità impositiva e quella di spesa che ha reso ingovernabili i conti pubblici favorendo la duplicazione di strutture, l'inefficienza e la deresponsabilizzazione. Nella spesa storica ai fabbisogni reali (quelli *standard*) riferiti all'insieme dei beni e dei servizi offerti si sommano le vere e proprie inefficienze. Un modello incongruo, fonte di evidenti distorsioni del sistema e causa di anomalie ed inefficienze che nei casi più gravi producono dispersione e dissipazione della spesa pubblica.

Il passaggio ai costi *standard* è segno della volontà di razionalizzare e di ridefinire il complessivo quadro di riferimento. La chiave di volta potrebbe essere rappresentata dalla costruzione di un sistema basato sul patto di convergenza, un patto di congruità costruito su un metodo negoziale, quindi flessibile, incentrato sull'individuazione del valore del fabbisogno *standard* per ciascuna unità di prodotto-servizio essenziale unitariamente definito tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Evidentemente il fabbisogno *standard* ha una valenza economica e sociale significativa, conseguentemente andrebbe rilevato e calcolato non solo in base a criteri economici o meramente contabili, bensì in termini di efficacia-efficienza del servizio, commisurato alla congrua relazione tra i correlati costi e benefici. Ne deriva che al fine di calcolare il fabbisogno *standard* come delineato è necessario adottare specifici indicatori che definiscano, nelle diverse situazioni o categorie contemplate, le unità di misura omogenee necessarie a misurare gli aggregati relativi alle diverse specificità. In una prima analisi, gli indicatori indispensabili sono quelli riferibili al parametro territoriale o geografico (Nord, Centro e Sud), a quello morfologico (zone montuose, collinari o pianure), a quello demografico. Tra gli indicatori utili dovrebbe assumere un rilievo non secondario l'appartenenza alle aree del Paese oggetto degli interventi della politica di coesione economica e sociale programmati dall'Unione europea. Sono molteplici i fattori da considerare quali parametri da adottare come indicatori per definire il fabbisogno *standard* inteso come rapporto costi-benefici del servizio erogato, affinché il

servizio stesso si configuri nei termini di efficienza, efficacia ed appropriatezza. Considerato un territorio e un dato profilo morfologico ed anagrafico, gli ulteriori parametri di valutazione possono essere le percentuali di prevalenza delle diverse fasce di età della popolazione, quelle di reddito, il numero di utenti, la prossimità del territorio ad aree regionali con servizi più o meno competitivi, le infrastrutture connesse e la distanza delle strutture e delle sedi amministrative che forniscono il servizio. Uno strumento utile a superare l'inefficienza amministrativa e gestionale potrebbe essere l'aggregazione in bacini di utenza ottimali per l'erogazione dei servizi, quali quelli attualmente previsti per l'acqua o per il gas ovvero i bacini di trasporto a livello locale. In tale quadro il patto tra enti territoriali e Stato potrebbe qualificarsi quale regola cogente dinamica di riforma economico-sociale in modo da impedirne soggettive interpretazioni, inadempienze e disapplicazioni.

Il patto di convergenza o di congruità andrebbe qualificato come accordo che definisce unanimemente, per un determinato periodo temporale, per ogni unità di servizio prodotto, il fabbisogno *standard* che convenzionalmente le parti ritengono congruo. Un aspetto di particolare rilievo, cui si dovrà porre adeguata attenzione nell'esercizio della delega, afferisce alla necessità di approntare, nell'ottica di un efficiente e solidale federalismo fiscale, misure tese a potenziare adeguatamente le infrastrutture materiali e la loro effettiva funzionalità, soprattutto in relazione alle aree del Paese che versano in condizioni di maggiore disagio socio-economico, in coordinamento funzionale con le specificità, non solo metodologiche ma anche teleologiche.

In ordine alla previsione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante si ravvisa l'esigenza che siano predisposte misure di verifica e monitoraggio «esterno» ai destinatari-gestori, Regioni ed enti locali, al fine di considerare i principi di territorialità, sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nel quadro di un necessario collegamento tra il prelievo fiscale e il beneficio fornito ai cittadini-utenti. Il sistema dovrebbe opportunamente contemplare l'attivazione di meccanismi premiali dei comportamenti virtuosi e di misure sanzionatorie tali da dissuadere il perseguimento di politiche di spesa contraddittorie o non adeguate rispetto all'esigenza di mantenere condizioni di equilibrio della finanza pubblica nel suo complesso.

Data la portata della riforma è evidente che la legge delegata appare di non semplice decodificazione in quanto il rapporto matematico tra principi, finalità e criteri prescritti ed enunciati nell'articolato consta di un tal numero di variabili da richiedere più di mille opzioni e combinazioni normative. Ne consegue l'opportunità che diversi siano i decreti legislativi delegati ed i tempi previsti per la loro adozione.

In relazione alla compatibilità della riforma con la normativa comunitaria sembrano fugati i timori relativi a possibili lesioni dei principi del trattato CEE. Infatti, le norme fiscali che paiono fornire margini di vantaggio in alcune regioni possono essere qualificate regole di carattere generale. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in base all'arti-

colo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, sono vietati gli aiuti di Stato e tra questi, in particolare, quelli che gli Stati membri introducono con regimi fiscali disomogenei tali da creare vantaggi economici selettivi che alterano la pre-esistente situazione concorrenziale. Non rientrano invece nel divieto le misure generali. Nella fattispecie, la delega prevede che l'esercizio delle competenze sub-statali in materia fiscale si traduca in misure generali anziché selettive. Si può così avviare la costruzione di un federalismo fiscale con i caratteri di misura generale in accordo con i principi interpretativi ribaditi dai giudici di Lussemburgo. Inoltre, la delega sembra correttamente prevedere indicazioni per la necessaria «separazione» o «autonomia» fra i livelli di Governo interessati. Tale principio di «separazione» dei livelli di governo in ambito fiscale è conforme al criterio di autonomia economica e finanziaria che emerge dalla prassi e dalla giurisprudenza comunitaria e si accompagna all'autonomia istituzionale degli enti in questione e che pur discende in modo consonante anche dall'assetto costituzionale e dalle competenze attribuite, ad esempio, alle Regioni.

Occorre segnalare la necessità di dare maggior trasparenza logica alle norme tributarie contenute nel provvedimento: la formulazione di talune disposizioni, particolarmente complessa, potrebbe alimentare interpretazioni non in sintonia con la *ratio* della normativa.

L'articolo 119 della Costituzione, che sancisce l'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali, richiama l'esigenza di un solido ed adeguato coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La valorizzazione dell'autonomia finanziaria non può essere quindi disgiunta dalla necessità di definire un equilibrato sistema di relazioni finanziarie tra diversi livelli di governo del territorio basato su un rafforzato coordinamento della finanza pubblica, quale strumento teso a garantire l'unità economica della Repubblica, a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili. Tale quadro di riferimento induce alla necessità di procedere ad una graduale armonizzazione dei bilanci dello Stato e dei diversi livelli territoriali. A tale obiettivo risulta collegata l'opportunità di una revisione della legge di contabilità pubblica. Occorre altresì, in una prospettiva di potenziamento degli strumenti di coordinamento, attivare una sede permanente di cooperazione sui temi della finanza pubblica.

Un tema non secondario attiene al necessario potenziamento delle fonti informative sui dati e sui flussi di finanza pubblica, che risultino tuttavia omogenee tra i livelli territoriali, al fine di consentire un oggettivo confronto, aggregazione ed analisi.

Un particolare profilo di riflessione attiene all'opzione tra un modello di federalismo fiscale unico ovvero duplice in relazione ai due tipi di autonomia regionale ordinaria e speciale. La costruzione di un sistema fiscale e finanziario su più livelli risulta strettamente connessa alla questione del ruolo delle regioni a statuto speciale, in cui il rapporto tra entrate e spese pare non sempre aderente alle effettive esigenze del territorio. Su tale cruciale tema il disegno si legge sembra favorire una soluzione mediana. Le regioni ad autonomia differenziata, che di fatto sostengono le ragioni della

non applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, hanno trovato conferma della loro singolarità, in quanto per esse sono sanciti principi *ad hoc* che sembrano favorire prospettive di maggiore autonomia fiscale e finanziaria.

È auspicabile che venga accelerato il processo di razionalizzazione e codificazione complessiva delle funzioni delle autonomie locali tramite un nuovo codice che ne ridefinisca ruoli, competenze e funzioni evitando sovrapposizioni tra livelli diversi di governo del territorio e con l'intento di ottimizzare i servizi che risultino caratterizzati da profili di diseconomia ed inefficienza nella gestione. Occorre accompagnare tale provvedimento con altri urgenti processi di riforma, quali l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione ed il nuovo ordinamento degli enti locali, la disciplina delle funzioni delle città metropolitane e, nel più generale contesto di riforma istituzionale, il superamento dell'attuale bicameralismo.

La riforma, ispirata ai principi di responsabilità, efficienza, equità e solidarietà, deve necessariamente procedere attraverso un percorso condiviso tra autonomie locali, Regioni e Stato con particolare riferimento alla definizione dei LEA e dei LEP, alla determinazione dei fabbisogni *standard*, alla costruzione degli strumenti di perequazione territoriale, al fine di delineare un assetto di relazioni finanziarie coerente e sostenibile.

Un ulteriore aspetto di particolare delicatezza emerso nel corso del dibattito è quello riguardante la presunta genericità, sotto il profilo della compatibilità costituzionale, della delega e la mancata quantificazione della spesa. È da evidenziare che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la legge delega interviene in termini circostanziati e specifici fissando dei puntuali percorsi per tutti i decreti delegati. Per quanto riguarda la quantificazione dell'entità della spesa, basti osservare che secondo la prassi costituzionale, la relativa determinazione può essere posticipata in ragione del fatto che l'efficacia delle norme concrete sul tessuto economico sociale del paese e nell'ambito dei livelli istituzionale interviene solo per il tramite dei decreti delegati.

Uno dei profili più delicati nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione attiene al ruolo di controllo e monitoraggio delle politiche da parte dei diversi livelli di governo del territorio. Occorre attivare e promuovere idonei strumenti di valutazione delle politiche e di valutazione degli effetti delle politiche stesse. L'attuazione del federalismo fiscale non deve pertanto essere accompagnata dal potenziamento di organismi di coordinamento e concertazione di tipo amministrativo, tecnico e contabile, ma deve indurre a valorizzare il ruolo delle sedi interistituzionali di coordinamento, in attesa di riforme costituzionali che conducano all'istituzione di una Camera delle autonomie ove comporre a sintesi le istanze derivanti dai diversi livelli territoriali. In tale prospettiva si pone l'opportunità, unanimemente condivisa e caldeggiata, che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali venga integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, affinché quest'ultima possa qualificarsi

come organo consultivo ed esaustivamente rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali e quale momento istituzionale per comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione. Si ribadisce che tale indicazione è stata prospettata ed auspicata da tutti i soggetti ascoltati in audizione nel corso dell'indagine.

Cruciali per l'attuazione della riforma sono i tempi necessari per passare dalla spesa storica ai costi *standard* e la loro definizione. La differenza tra i costi storici e quelli *standard* è la variabile indeterminata che rende indefinite dimensioni e ricadute della riforma. E' inevitabile, dunque, prevedere una fase di transizione da un sistema all'altro che sarà tanto più breve quanto più sarà condivisa, in termini di efficienza, da parte di tutti i livelli istituzionali, l'applicazione del federalismo fiscale quale fondamentale tappa del percorso che condurrà al federalismo istituzionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 28 aprile 2009

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, e il direttore generale, professor Mauro Masi, accompagnati dal dottor Lorenzo Ottolenghi, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Giuseppe Nava, dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Giuseppe Gnagnarella e dal dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato LAINATI (*PdL*), considerando che la Camera dei deputati è convocata per le ore 14, chiede preventivamente una definizione dei tempi di svolgimento dell'audizione odierna.

Il senatore MORRI (*PD*) propone di concordare da subito una nuova convocazione del presidente e del direttore generale della RAI per il proseguito dell'audizione.

Consultati gli auditi, il PRESIDENTE propone che il seguito dell'audizione abbia luogo martedì 12 maggio, alle ore 12.

Concorda la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente e del direttore generale della RAI

(Svolgimento e rinvio)

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al presidente del Consiglio d'amministrazione della RAI, Paolo Garimberti, e al direttore generale della società concessionaria, Mauro Masi, che ringrazia per la disponibilità.

Il presidente GARIMBERTI e il professor MASI svolgono le loro relazioni introduttive.

Intervengono ponendo quesiti i deputati BELTRANDI (*PD*), CAPARINI (*LNP*), CARRA (*PD*) e MAZZUCA (*PdL*) nonché i senatori MORRI (*PD*), PROCACCI (*PD*) e VITA (*PD*).

Il presidente GARIMBERTI, rispondendo a un quesito specifico, ribadisce il proprio impegno a che le imminenti nomine nell'azienda siano decise all'interno del Consiglio d'amministrazione della RAI.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione alla seduta di martedì 12 maggio 2009, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 14.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 28 aprile 2009

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 12,20.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente RUTELLI ed il deputato ROSATO illustrano gli schemi di regolamenti all'ordine del giorno per il parere di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n.124 del 2007, non ancora esaminati nella precedente seduta.

Intervengono il presidente RUTELLI – che formula osservazioni sull'insieme dei regolamenti –, i senatori CAFORIO, ESPOSITO e QUAGLIARIELLO ed i deputati CICCHITTO, FIANO e ROSATO.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente RUTELLI illustra alcune modifiche allo schema di relazione al Parlamento predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alla tratta di esseri umani ed alle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori.

Il Comitato approva tali proposte.

La seduta termina alle ore 14.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 28 aprile 2009

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 12,20 alle 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta inizia alle ore 13.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nella giornata odierna, ha convenuto che la Commissione si avvalga, con funzioni prevalentemente di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione continuativa dei militari della Guardia di finanza Antonino Andaloro, maresciallo aiutante; Giuseppe Carmelo Spadaro, appuntato scelto; Vincenzo Spampanato, maresciallo ordinario, e Alessandro Vernucci, maresciallo ordinario. Collaborerà, inoltre, a titolo non retribuito con funzioni prevalentemente di predisposizione ed organizzazione della raccolta di informazioni ed articoli di stampa sui temi di interesse della Commissione, il signor Salvatore Esposito.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione odierna ha altresì convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, della collaborazione a tempo pieno e non retribuita del dottor Francesco Castellano, consigliere presso la prima sezione penale della Corte d'appello di Torino, nonché della collaborazione a tempo parziale e non retribuita della dottoressa Luigia Spinelli, magistrato presso la Procura della Repubblica di Latina, del dottor Renato Nitti, magistrato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e del dottor Luigi Maffia, magistrato presso la Procura della Repubblica di Velletri. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione odierna ha

altresì convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno e non retribuita dell'ingegner Vito Belladonna, direttore tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente della regione Emilia-Romagna; dell'avvocato Gianluca D'Oria, professore incaricato di diritto penale presso l'Università degli studi del Salento; del professor Giuseppe Genon, professore ordinario presso il dipartimento di Ingegneria del territorio, dell'ambiente e delle geotecnologie del Politecnico di Torino; dell'ingegner Giuseppe Magro, ingegnere nucleare associato in convenzione di ricerca con il dipartimento di Ingegneria energetica nucleare e del consorzio ambientale dell'Università di Bologna; dell'avvocato Luigi Micheli; dell'ingegner Daniele Montecchio, ricercatore dell'ENEA.

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Avverte che, nella riunione di giovedì 23 aprile scorso, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del regolamento interno, una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, che è stata approvata all'unanimità e che verrà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*), nonché una deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne, anch'essa approvata all'unanimità e che è a disposizione presso la segreteria della Commissione. Comunica quindi che i documenti pervenuti o acquisiti alla Commissione saranno disponibili presso l'archivio e consultabili secondo quanto stabilito dalla delibera sul regime degli atti.

Fa inoltre presente che, nel corso della riunione appena svoltasi, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che la Commissione svolgerà un approfondimento sulla situazione relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.

Propone infine, in conformità a quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella odierna riunione appena svoltasi, che la Commissione deliberi l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle Commissioni sul ciclo dei rifiuti delle precedenti legislature, in modo da poterne disporre anche in questa legislatura, affinché faccia parte dell'archivio complessivo della documentazione.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

Intervengono i deputati Giovanni FAVA (*LNP*) e Alessandro BRATTI (*PD*), a cui replica il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*. Seguono quindi interventi del senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) e del deputato Giovanni FAVA (*LNP*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

ALLEGATO

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI
ATTI E DEI DOCUMENTI**

*(approvata nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, del 23 aprile 2009)*

Art. 1.

(Documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

- a)* atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
- b)* resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;
- c)* documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
- d)* scritti anonimi;
- e)* documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
- f)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.

(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente

nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.

(Atti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 28 aprile 2009

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO, in considerazione della delicatezza dei temi che saranno affrontati nel corso dell'audizione del dottor Rossini, propone che l'audizione di quest'ultimo si svolga in forma segreta.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto il resoconto stenografico della seduta odierna, il quale – per la parte relativa all'audizione del dottor Rossini – sarà naturalmente considerato atto segreto.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, dottor Alfredo Rossini

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Rossini per la disponibilità mostrata nei riguardi della Commissione; quindi lascia a quest'ultimo la parola.

(La seduta continua in forma segreta).

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Rossini e lo congeda, prefigurando una sua ulteriore audizione allorquando le indagini saranno in una fase più avanzata. Quindi sospende la seduta in attesa dell'arrivo del generale Piccinno.

(La seduta è sospesa dalle ore 14,50 alle ore 15,25).

Seguito dell'audizione del Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, Generale di brigata Cosimo Piccinno

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Piccinno e, prima di dargli la parola, consente ai Commissari già iscritti a parlare di formulare i propri quesiti.

Il senatore SACCOMANNO richiede un approfondimento circa la tematica delle risorse umane nel settore sanitario, con riguardo agli aspetti critici e alla possibilità di intervento dei NAS anche in assenza di querela.

La senatrice BIONDELLI, dopo aver ringraziato l'audito, chiede alcune delucidazioni sull'operato dei SerT.

Il senatore BOSONE pone alcuni quesiti in materia di commercio elettronico dei farmaci.

Il generale PICCINNO risponde innanzitutto ai quesiti posti nel corso della precedente seduta, in materia di: competenze dei NAS per i controlli sullo stato strutturale degli edifici sanitari; eventuali modificazioni legislative atte ad agevolare l'operato dei NAS; modalità di attivazione delle indagini dei NAS; irregolarità riscontrate nel settore dei trapianti di organi; profili problematici del commercio elettronico di farmaci; aspetti relativi ai LEA, alle liste d'attesa e più in generale all'appropriatezza delle prestazioni sanitarie; frodi e irregolarità nel settore alimentare.

Il Generale, quindi, offre una risposta ai quesiti posti dai Commissari in avvio di seduta odierna.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare nuovamente il Generale, lo congeda prospettando una sua nuova audizione nel corso dei prossimi mesi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINO comunica che la seduta della Commissione plenaria, già prevista per domani alle ore 8,30, si terrà alla stessa ora nella giornata di giovedì. Ciò al fine di consentire ai relatori un approfondimento della ponderosa documentazione inviata dalla Protezione civile, ai fini della predisposizione del programma d'inchiesta.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 28 aprile 2009

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, la collaboratrice, dottoressa Francesca Costantini.

Interviene il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi, accompagnato dall'avvocato Lorenzo Fantini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Il presidente TOFANI ricorda che l'odierna seduta prevede il seguito dell'audizione svolta lo scorso 21 aprile dal ministro Sacconi, il quale ha riferito sul contenuto dello schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), recentemente approvato dal Governo e attualmente al vaglio della Conferenza Stato-Regioni. Ringrazia quindi il Ministro per la sua disponibilità,

che ha consentito di svolgere approfondimenti e riflessioni su tale importante provvedimento anche prima che la Conferenza Stato-Regioni e, soprattutto, le Commissioni parlamentari in merito esprimessero i relativi pareri. In tal modo, senza minimamente interferire con il prescritto *iter* di esame dello schema di decreto e con le competenze delle Commissioni in merito, il Parlamento ha potuto comunque ricevere una prima, importante informativa su un argomento di estrema attualità e complessità, anche per il carattere specialistico di taluni aspetti.

Dopo aver ricordato che, nella precedente seduta, il Ministro si è riservato di fornire risposta ad alcuni quesiti posti dai componenti della Commissione, invita i senatori eventualmente interessati ad intervenire, prima di cedere la parola al Ministro.

Il senatore NEROZZI (*PD*), dopo aver ringraziato a sua volta il ministro Sacconi per la sua presenza, chiede conferma di alcuni indiscrezioni secondo le quali, in un incontro informale svoltosi con la Conferenza Stato-Regioni in merito al citato schema di decreto, il Ministro avrebbe segnalato il carattere non modificabile degli articoli *2-bis* e *15-bis* che lo schema stesso prevede di inserire nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Rinvia poi per altre questioni alle domande già poste dai colleghi nella precedente seduta.

Il ministro SACCONI precisa che la sua dichiarazione dinanzi alla Conferenza Stato-Regioni riguardava unicamente l'articolo *15-bis*, rispetto al quale ha inteso segnalare che, essendo lo stesso volto a definire i casi nei quali può essere configurata la responsabilità penale del datore di lavoro, tratta una materia che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e non può quindi essere oggetto di trattativa con le Regioni. Peraltro, come già affermato in più occasioni, conferma che la suddetta norma sarà oggetto di una nuova formulazione, volta a meglio precisarne il senso e ad escludere i possibili equivoci interpretativi segnalati da più parti.

Il senatore NEROZZI (*PD*) accoglie con soddisfazione la precisazione del Ministro sull'articolo *15-bis*, sottolineando il ruolo positivo svolto dall'opposizione nel ripensamento del Governo. Ribadisce tuttavia le perplessità in merito all'articolo *2-bis*, con il quale si prevede la possibilità per gli enti bilaterali e le università di rilasciare certificazioni sui modelli organizzativi e gestionali adottati dalle imprese, certificazioni che costituirebbero presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ritiene infatti del tutto impropria una tale attribuzione per gli enti bilaterali, sia per le dimostrate difficoltà di funzionamento degli enti stessi in contesti dove vi sia una forte dialettica tra le parti sociali, sia perché il compito di verifica e di controllo sul rispetto delle norme dovrebbe essere affidato ad enti terzi. Invita pertanto il Governo a non modificare le attuali norme previste sul punto dal Testo Unico.

Il ministro SACCONI ringrazia il presidente Tofani ed i componenti della Commissione per i proficui momenti di confronto e di riflessione scaturiti dalle audizioni della scorsa seduta e di quella odierna. Ribadisce innanzitutto che lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri non comporta assolutamente innovazioni ovvero stravolgimenti del quadro normativo vigente, tracciato dalla legge delega n. 123 del 2007 e dal relativo decreto legislativo n. 81 del 2008. La legge, infatti, prevede che eventuali decreti integrativi e correttivi possano essere emanati solo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, e del divieto di abbassamento dei livelli di tutela dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze di cui al medesimo articolo 1, comma 3. Lo schema citato, pertanto, rispetta espressamente tali vincoli e si limita a introdurre una serie di indispensabili correzioni a taluni errori e criticità rilevate nel Testo Unico, anche a causa dei tempi molti rapidi con i quali lo stesso fu approvato dopo lo scioglimento delle Camere nella passata legislatura. Né l'elevato numero di modifiche ed integrazioni recate dallo schema sono indizio di una presunta volontà di stravolgimento del Testo Unico.

Con riferimento alle osservazioni svolte dai commissari nella precedente seduta, in replica alla senatrice Donaggio smentisce che lo schema introduca un'attenuazione degli obblighi a carico dei soggetti responsabili di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro, che conservano tutti quanti, compreso il datore di lavoro, gli obblighi e le responsabilità previsti dalle norme vigenti, in particolare per quanto concerne la valutazione dei rischi all'interno del luogo di lavoro e l'adozione delle misure atte a ridurre. Richiama a titolo d'esempio l'affidamento alla Commissione consultiva permanente del compito di fissare il livello critico di *stress* dei lavoratori ai fini della valutazione dei rischi e la semplificazione dei criteri per l'individuazione della data certa del relativo documento. Per quanto riguarda le preoccupazioni della senatrice Donaggio circa la cancellazione dell'ipotesi di sospensione dell'attività come sanzione per le violazioni in materia di riposi e di orari di lavoro, sottolinea che le norme e le sanzioni relative restano quelle previste dal vigente decreto legislativo n. 66 del 2003. Lo schema di decreto correttivo intende solo sostituire la sanzione della chiusura dell'attività, di difficile applicazione, con l'imposizione all'impresa di concrete misure di riorganizzazione dell'attività, in modo da consentire il rispetto della normativa sugli orari di lavoro.

Sempre in replica alla senatrice Donaggio, nonché alla senatrice Bugnano, ritiene altresì infondate le critiche circa una generale riduzione delle sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che sono state lasciate invariate e anzi adeguate all'accresciuto livello del costo della vita. Analogamente, sono rimaste immutate le sanzioni di carattere penale. Circa la critica alla nuova destinazione di almeno 50 per cento delle risorse di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 81 agli organismi paritetici, anziché alla rappresentanza dei lavoratori, ritiene che tale norma sia coerente con il rafforzamento del ruolo degli organismi bilaterali già previsto nel Testo Unico

ed espressione di una visione moderna del sindacalismo. Sempre in tema di enti bilaterali, ribadisce che con il nuovo articolo 2-*bis* si vuole consentire agli enti ed alle università la certificazione dei soli modelli organizzativi e gestionali, ove idonei a ridurre i possibili incidenti sul lavoro: si intende così a favorire la diffusione delle buone pratiche aziendali, senza per questo dare a tale certificazione alcun valore formale o sostitutivo rispetto alle normali attività di vigilanza e controllo, che restano invariate. Infatti, la presunzione di conformità riconosciuta a tale certificazione è solo una presunzione semplice, che non esclude né sostituisce le documentazioni ovvero i controlli disposti dalle norme vigenti. Per quanto concerne le norme sulla sorveglianza sanitaria, si tratta di una semplice razionalizzazione, che prevede tra l'altro la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio originali presso la sede di lavoro, ai fini di una loro migliore conservazione, nonché la possibilità della visita medica preassuntiva, quale indispensabile strumento di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti da determinate attività lavorative.

Smentisce quindi le osservazioni della senatrice Donaggio circa il carattere poco chiaro delle norme in tema di appalti, di cui conferma l'impianto vigente. Al riguardo, concorda invece con il senatore De Luca sulla necessità di vigilare affinché nelle gare di appalto non vengono assoggettati a ribasso anche i costi per la sicurezza ed assicura un'attenta sorveglianza delle attività nei cantieri edili. Conviene altresì con le preoccupazioni espresse dal senatore De Angelis riguardo alla sicurezza degli edifici scolastici, sottolineando come le scuole siano comunque a tutti gli effetti luoghi di lavoro, nei quali vigono pertanto pienamente tutte le disposizioni del Testo Unico.

Circa le critiche su una riduzione delle sanzioni amministrative, ribadisce che lo schema di decreto correttivo del Governo attua una mera rimodulazione della parte economica tra le diverse fattispecie: al riguardo, in replica al senatore Roilo, precisa che la prescrizione obbligatoria delle violazioni passibili di ammenda ovvero di sanzione pecuniaria amministrativa non mira a cancellare la violazione bensì alla sua correzione sostanziale, obbligando il datore di lavoro al cosiddetto ravvedimento operoso.

Fa presente come tutte le questioni richiamate siano state oggetto di confronto con le parti sociali ed abbiamo in molti casi prodotto anche un «avviso comune» sui singoli punti, dal quale sono scaturite le nuove disposizioni, come ha potuto constatare di persona con i recenti incontri con le stesse parti sociali.

Il senatore ROILO (*PD*) obietta che gli incontri a cui fa riferimento il Ministro non hanno coinvolto tutte le parti sociali e che, comunque, non è vero che vi sia stato un avviso comune sulle disposizioni inserite nello schema di decreto correttivo.

Il ministro SACCONI sottolinea che un avviso comune delle parti sociali, inteso come una sorta di minimo comun denominatore tra le varie

posizioni, si è registrato su molte questioni, mentre su molte altre non si è trovato un accordo.

Richiama quindi l'articolo 15-*bis* previsto dallo schema di decreto, che ha formato oggetto di ampio dibattito, ribadendo che la *ratio* è quella di esplicitare i principi di imputazione della colpa per i soggetti obbligati a provvedere in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al datore di lavoro. Fermo restando l'impianto generale previsto dal decreto legislativo n. 81, lo schema di decreto correttivo intende contrastare un improprio orientamento giurisprudenziale che vorrebbe ricondurre sempre e comunque la responsabilità penale degli infortuni sul lavoro al titolo dell'azienda, a prescindere dai comportamenti concreti di altri soggetti obbligati (dirigente delegato, preposto, fornitori terzi, medico competente e lavoratori), configurando così una sorta di «responsabilità oggettiva». Se si dimostra infatti l'esclusiva responsabilità di uno di tali soggetti, è assurdo imputare anche il datore di lavoro, ove non vi sia concorso di colpa.

Fermo restando la finalità di definire con certezza l'ambito di concorso di colpa del datore di lavoro, ribadisce la disponibilità a riscrivere la norma dell'articolo 15-*bis* chiaro ed in equivoco, auspicando un'ampia condivisione sul punto. Conferma altresì l'assoluta inapplicabilità della disposizione in esame al procedimento in corso a Torino per la vicenda della Thyssen Krupp, essendo stata in quel caso formulata addirittura un'accusa di omicidio colposo.

Il senatore ROILO (*PD*) esprime dubbi al riguardo, osservando che, comunque, nei procedimenti penali per infortuni sul lavoro, se questi sono imputabili ad eventi imprevedibili, il datore di lavoro non viene mai condannato «a prescindere».

Il senatore NEROZZI (*PD*), nel ribadire la richiesta al Governo di ritornare alla formulazione originaria della disposizione presente nel Testo Unico, auspica comunque che l'eventuale riformulazione della norma in questione possa essere portata a conoscenza della Commissione d'inchiesta prima che il testo definitivo dello schema di decreto correttivo sia trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti.

Il presidente TOFANI esprime la propria soddisfazione per il ruolo costruttivo svolto dalla Commissione, che ha consentito al Parlamento di approfondire in tempi rapidi i contenuti dello schema, con particolare riguardo ad aspetti particolarmente delicati sui quali si potrebbero ingenerare dubbi o equivoci, così da facilitare il lavoro anche per gli stessi organi istituzionalmente chiamati ad esprimere il proprio parere sul testo (ossia la Conferenza Stato-Regioni e le Commissioni parlamentari di merito). Ritiene altresì che il Ministro abbia dissipato ogni dubbio circa l'effettiva volontà del Governo di non vanificare il decreto legislativo n. 81 del 2008. Al di là delle diverse valutazioni politiche, auspica comunque uno sforzo per giungere ad un testo ampiamente condiviso.

Il senatore DE LUCA (PD), rilevando il positivo dibattito tra maggioranza ed opposizione scaturito sul nuovo schema di decreto, chiede anch'egli al Ministro, qualora possibile, che il nuovo testo dell'articolo 15-*bis* venga portato a conoscenza della Commissione prima dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari di merito.

Il ministro SACCONI sottolinea l'opportunità che la riformulazione definitiva della norma tenga necessariamente conto del parere espresso dalle Commissioni di merito.

Il senatore NEROZZI (PD) precisa che la richiesta di conoscere in anticipo la nuova formulazione dell'articolo 15-*bis* non vuole essere un'interferenza nei confronti delle competenze delle Commissioni di merito, ma al di là dell'*iter* formale ritiene che la delicatezza del tema, dimostrato dall'attenzione dell'opinione pubblica e anche dagli autorevoli interventi istituzionali, richieda una particolare sollecitudine e che la conoscenza anticipata del testo prima dell'esame eviterebbe inutili polemiche.

Il senatore ROILO (PD) concorda, osservando che la Commissione non ha peraltro ancora espresso nessuna valutazione ufficiale sull'intervento del ministro Sacconi.

Il presidente TOFANI ribadisce come il ruolo della Commissione d'inchiesta nel caso in esame sia per certi versi atipico, collocandosi *a latere* del procedimento legislativo previsto per lo schema di decreto, il cui esame in Parlamento è di competenza esclusiva delle Commissioni di merito, le quali peraltro sono chiamate ad esprimere un parere che non ha carattere vincolante per il Governo. Ciò premesso, ove il nuovo testo dell'articolo 15-*bis* venga elaborato prima della trasmissione ufficiale dello schema di decreto al Parlamento, il Ministro potrebbe essere nuovamente ascoltato dalla Commissione per fornire ulteriori elementi informativi al riguardo. Ovviamente, ove il testo non fosse ancora pronto, non avrebbe senso richiedere una nuova audizione.

In ogni caso la Commissione potrà, nell'ambito del proprio mandato, esprimere valutazioni sulle novità apportate dallo schema, le quali potranno trovare espressione in una eventuale relazione al Parlamento. In nessun caso, però, questo potrà tradursi in un'interferenza con le attribuzioni delle Commissioni competenti per materia.

Il ministro SACCONI dichiara la sua disponibilità ad una nuova audizione con la Commissione, ove la riformulazione dell'articolo 15-*bis* sia predisposta prima della trasmissione ufficiale dello schema di decreto alle Commissioni parlamentari competenti.

Il presidente TOFANI ringrazia infine il Ministro per la sua sensibilità e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DONAGGIO (*PD*) rileva l'opportunità che la Commissione possa avviare quanto prima una riflessione ed un dibattito sull'audizione del ministro Sacconi appena conclusa e sullo schema di decreto da lui illustrato. Posto che questo attua una riscrittura complessiva del Testo Unico, ritiene che la Commissione abbia un preciso obbligo istituzionale al riguardo, anche per dare un senso al proprio mandato.

Il senatore DE ANGELIS (*PDL*) ritiene che la Commissione abbia, attraverso l'attività fin qui svolta, interpretato correttamente il proprio ruolo e che, proprio per tale ragione, debba comunque svolgere una riflessione sulle modifiche apportate dallo schema alla disciplina vigente, anche per formulare eventuali suggerimenti.

Il PRESIDENTE ribadisce che la Commissione può certamente discutere al proprio interno sul contenuto dell'audizione del Ministro e formulare eventualmente considerazioni, che potranno trovare spazio all'interno delle relazioni che la Commissione è chiamata a trasmettere al Parlamento, ma non può in alcun caso sovrapporsi alle competenze istituzionali delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, che sono le sole preposte al procedimento legislativo. I compiti ed i limiti della Commissione in questo ambito sono fissati chiaramente dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della delibera istitutiva, secondo il quale la Commissione accerta «quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro». Non è quindi ipotizzabile alcun percorso o intervento diverso da questo.

Il senatore NEROZZI (*PD*) osserva che lo schema di decreto correttivo opera una riscrittura totale del Testo Unico, mettendo in discussione tutta una serie di principi consolidati. La Commissione non può quindi restare indifferente, atteso che in caso contrario occorrerebbe ripensare la sua stessa ragion d'essere.

Il presidente TOFANI ribadisce in modo netto che le competenze ed i limiti dell'attività della Commissione sono quelli fissati dalla delibera istitutiva. Non è quindi possibile instaurare in una Commissione d'inchiesta dibattiti o procedure che appartengono alla sede politica delle Commissioni di merito: ciò sarebbe inaccettabile, né egli sarebbe disponibile a prestarsi ad interpretazioni di questo tipo che farebbero venir meno, queste sì, la ragion d'essere della Commissione.

Il senatore IZZO (*PDL*) concorda con le opinioni del Presidente, rilevando anch'egli come valutazioni di tipo politico su provvedimenti legislativi *in itinere* non possano avere luogo in una Commissione d'inchiesta ma solo in quelle di merito. Peraltro, ciò non impedisce che la Commis-

sione possa avviare un dibattito nel proprio seno, nei limiti delle materie di propria competenza.

Il senatore ROILO (*PD*) ricorda come, ferme restando le attribuzioni della Commissione d'inchiesta, nella passata legislatura la Commissione abbia contribuito ampiamente con le proprie valutazioni e suggerimenti alla stesura della legge n. 123 del 2007 operata dalle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione non contribuì in quanto tale al lavoro delle Commissioni di merito, ma lo fece per il tramite dei suoi singoli componenti, alcuni dei quali erano anche membri della Commissione lavoro.

Auspica quindi che il dibattito su questa e su altre materie all'interno della Commissione possa arrivare all'espressione di una posizione comune, sempre nei limiti delle competenze fissate dalla delibera istitutiva.

La seduta termina alle ore 15,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 28 aprile 2009

52^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14.

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1500) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo condizionato, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 18.8 (testo 3) propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al comma *5-ter*, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma *5-bis*», potendo altrimenti configurarsi una violazione dell'articolo 76 della Costituzione, che impone tempi certi per l'esercizio delle deleghe legislative.

Sull'emendamento 24.1000 propone un parere non ostativo, invitando in primo luogo la Commissione di merito a valutare se l'attribuzione alla sola competenza del Tar Lazio delle controversie in materia energetica sia compatibile con l'articolo 125 della Costituzione, che prevede un'articolazione su base regionale degli organi di primo grado della giustizia amministrativa, anche considerando che gli atti impugnabili possono avere effetti di carattere non ultraregionale, in particolare perché la materia dell'energia è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Segnala, inoltre, che è all'esame della Camera dei deputati un progetto di legge (Atto Camera 1441-*bis*-C), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nel quale è prevista una delega al Governo per la riforma della giustizia amministrativa, che contempla anche una riorganizzazione delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Occorre, a suo avviso, valutare la compatibilità tra la disciplina recata dal presente emendamento e quella contenuta nel suddetto disegno di legge ed anche l'opportunità di procedere separatamente a un intervento specifico, considerando che è in una fase avanzata dell'esame parlamentare una disciplina organica della materia. Rileva, infine, che il contenuto dell'emendamento incide su una materia da ricondurre alla competenza della Commissione affari costituzionali, trattandosi di una modifica significativa nell'ambito della disciplina del processo amministrativo.

Propone, in conclusione, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(392) BASSOLI ed altri. – *Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche*

(550) COSTA. – *Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica*

(918) NESSA ed altri. – *Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche*

(Parere alla 11ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sul nuovo testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(14) *Laura BIANCONI. – Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti*

(740) *SAIA ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati*

(1356) *MOLINARI e DELLA SETA. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati*

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti presentati, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 28 aprile 2009

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1270) Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 3^a Commissione:

(1474) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991: parere favorevole;

(22) PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991: parere favorevole;

(381) DELLA SETA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991: parere favorevole;

alla 7^a Commissione:

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati: parere in parte favorevole in parte contrario su emendamenti;

alla 13^a Commissione:

(14) **BIANCONI.** – *Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti: parere favorevole;*

(740) **SAIA ed altri.** – *Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati: parere favorevole;*

(1356) **MOLINARI e DELLA SETA.** – *Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati: parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 28 aprile 2009

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARELLI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1270) Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 6^a Commissione:

(1366) CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 28 aprile 2009

11^a Seduta

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(22) PETERLINI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991*

(47) PETERLINI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000*

(106) HELGA THALER AUSSERHOFER. – *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000*

(381) DELLA SETA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991*

(1474) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991: esame congiunto e rinvio.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sugli esiti del recente vertice dei Ministri dell'agricoltura dei Paesi G8.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 15,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro

e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 15,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare: seguito dell'esame del documento conclusivo.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sul processo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elet-

torali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
 - SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
 - MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
 - Dorina BIANCHI ed altri. – Disciplina delle funzioni di collaboratore parlamentare (1355).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
 - FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
 - FLERES ed ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Intese raggiunte tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 73).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 (n. 72).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1474).
- PETERLINI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991 (22).
- PETERLINI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (47).
- Helga THALER AUSSERHOFER. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (106).

- DELLA SETA e altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (381).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006 (1439).
- LI GOTTI e altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (1500).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008 (1522) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005 (1523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Con-

venzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1524) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, in relazione al disegno di legge n. 1373 recante «Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società "Difesa Servizi Spa"».

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- NESPOLI. – Disposizioni concernenti il diaconato permanente degli appartenenti alle Forze armate (721).
- NEGRI. – Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (1282).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).

- CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive (1422).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive (1429).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 70).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 (n. 72).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1474).
 - PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991 (22).
 - PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (47).
 - THALER AUSSERHOFER. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (106).
 - DELLA SETA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991 (381).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 14 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti della COVIP.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).
- e delle petizioni nn. 625, 626, 640 e 642 ad esso attinenti.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (979).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi in favore di enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 71).

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale:

- Seguito esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA

Alla 3^a Commissione del Senato:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 13,30

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti.
 - II. Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 14

Esame del programma dell'inchiesta sulle condizioni strutturali degli ospedali collocati in zone a rischio sismico o di diversa natura.

Audizione del direttore generale dell'AUSL di L'Aquila, dottor Roberto Marzetti.

Audizione del direttore sanitario dell'Ospedale da campo di L'Aquila, dottor Marco Esposito.

**COMITATO PER LE QUESTIONI
degli italiani all'estero**

Mercoledì 29 aprile 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti della Società «Dante Alighieri».



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 28 aprile 2009

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa *Pag.* 149

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 28 aprile 2009

Presidenza del Presidente
Luigi Vitali

**Incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa,
Ambasciatore Sergio Busetto**

L'incontro si è svolto dalle ore 13 alle ore 13,50.

